

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 19 ottobre 1991

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA NELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1991, n. 12.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991 e bilancio pluriennale 1991-1993 Pag. 3

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1991, n. 16.

Iniziative di solidarietà a favore dei profughi albanesi.
 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 17.

Disciplina delle attività estrattive Pag. 3

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1991, n. 18.

Sostituzione del comma 1 dell'art. 16, della legge regionale 13 maggio 1977, n. 19, per quanto riguarda la elezione del presidente dell'Ente regionale di sviluppo agricolo (ERSA) Pag. 9

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1991, n. 19.

Erogazione di rate trimestrali anticipate dei contributi sulle spese di gestione di cui all'art. 42 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45, a favore delle aziende in situazione di grave disavanzo.
 Pag. 9

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1991, n. 20.

Deroga temporanea agli articoli 22 e 23 ed integrazione all'art. 21 della legge regionale 19 ottobre 1990, n. 46: «Nuove norme sul diritto allo studio universitario» Pag. 10

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1991, n. 24.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991 . Pag. 10

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1991, n. 25.

Bilancio di previsione 1991 - 1^a variazione Pag. 10

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1991, n. 26.

Disposizioni finanziarie per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 1991-1993 Pag. 10

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1991, n. 27.

Sottoscrizione di azioni della Fidi Toscana S.p.a. . Pag. 11

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1991, n. 28.

Modifiche alla legge regionale n. 48/88 concernente: «Finanziamento straordinario dei programmi integrativi regionali di edilizia agevolata convenzionata» Pag. 11

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1991, n. 29.

Norme transitorie per l'autorizzazione all'esercizio dei campeggi e villaggi turistici esistenti nella fascia costiera. Integrazione all'art. 25 della legge regionale 29 ottobre 1981, n. 79. Pag. 11

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1991, n. 30.

Società aeroporto fiorentino (S.A.F.) S.p.a. - Adesione della regione Toscana Pag. 12

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1991, n. 10.
 Normativa in materia di bonifica Pag. 12

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1991, n. 11.
 Provvedimenti di rifinanziamento e modifiche di leggi regionali
 a diversi settori di intervento Pag. 17

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1991, n. 12.
 Estensione ai dipendenti regionali inquadrati nelle qualifiche
 dirigenziali delle disposizioni di cui al decreto-legge 27 dicembre
 1989, n. 413, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio
 1990, n. 37, comma 4-*quinquies* Pag. 18

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1991, n. 10.
 Partecipazione della Regione al Consorzio Telcal per la
 realizzazione del «Piano telematica Calabria» Pag. 18

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1991, n. 17.
 Programma regionale per la cessione del patrimonio abitativo
 degli enti pubblici ed il reimpiego delle entrate finanziarie.
 Pag. 19

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1991, n. 18.
 Modifica della denominazione del comune di Ollastra Simaxis
 in «Ollastra» Pag. 21

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1991, n. 19.

Contributi a sostegno delle spese di funzionamento e per la
 riqualificazione dei servizi dei comuni, delle province e delle
 comunità montane della Sardegna Pag. 21

LEGGE REGIONALE 1° luglio 1991, n. 20.

Norme integrative per l'attuazione della legge regionale 22
 dicembre 1989, n. 45, concernente: «Norme per l'uso e la tutela del
 territorio regionale» Pag. 22

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 26 marzo 1991, n. 37.

Regolamento di esecuzione della legge regionale 28 luglio 1990,
 n. 12, concernente definizione ed adozione dello stemma e del
 gonfalone della regione Sicilia Pag. 24

LEGGE 19 giugno 1991, n. 38.

Nuove disposizioni per la disciplina dello stato giuridico ed
 economico del personale dell'Amministrazione regionale e per la
 contrattazione decentrata a livello regionale Pag. 25

LEGGE 19 giugno 1991, n. 39.

Norme per la ricapitalizzazione dei maggiori enti pubblici
 creditizi aventi la sede centrale in Sicilia ed interventi in favore
 degli enti creditizi minori siciliani Pag. 27

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE**Provincia di Trento**

LEGGE PROVINCIALE 10 giugno 1991, n. 11.
 Promozione e diffusione della cultura della pace Pag. 28

LEGGE PROVINCIALE 10 giugno 1991, n. 12.
 Approvazione del rendiconto generale della provincia autonoma
 di Trento per l'esercizio finanziario 1989 Pag. 30

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1991, n. 12.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991 e bilancio pluriennale 1991-1993.*(Pubblicata nel 1° supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 25 del 21 giugno 1991)**(Omissis).*

91R0506

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1991, n. 16.

Iniziative di solidarietà a favore dei profughi albanesi.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 11 del 1° luglio 1991)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La regione Emilia-Romagna contribuisce alle attività di soccorso ed alle opere di assistenza e solidarietà a favore dei profughi albanesi, nei modi stabiliti dalla presente legge.

2. Le iniziative di solidarietà, accoglienza, assistenza, alfabetizzazione e formazione volte in via prioritaria all'acquisto e alla fornitura di beni e servizi e all'erogazione di sussidi, da effettuarsi anche per il tramite dei Comuni, sono definite dalla Giunta regionale sulla base di programmi da attuarsi in raccordo con i competenti organi dell'Amministrazione statale ed in collaborazione con i soggetti istituzionali e non istituzionali operanti in materia di protezione civile, nonché in materia di assistenza sociale, e con gli Enti locali.

3. La Regione promuove il coordinamento delle iniziative di solidarietà degli Enti locali dell'Emilia-Romagna.

Art. 2.

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad erogare con proprio decreto, anche in più soluzioni, le somme per gli interventi che vengono attuati in favore dei profughi albanesi in virtù della presente legge.

2. Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore regionale competente per materia, a tal fine delegato, riferisce periodicamente alla Commissione consiliare competente in ordine alle iniziative in corso o in programma ed in ordine ai criteri adottati o da adottare per i provvedimenti di erogazione delle somme stanziati con la presente legge.

Art.

1. Agli interventi previsti dalla presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del Bilancio per l'esercizio 1991, che verranno dotati della somma complessiva di L. 1.000.000.000, mediante la riduzione di pari importo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui al Capitolo 85100 del bilancio relativo al medesimo esercizio, in sede di approvazione della legge di assestamento di bilancio dello stesso esercizio a norma di quanto disposto dall'art. 11, primo comma della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le necessarie variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio 1991, dopo l'entrata in vigore della presente legge a norma di quanto disposto dai commi terzo e quarto dell'art. 38 della legge regionale n. 31 del 1977.

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2, della Costituzione e 31 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 28 giugno 1991

Il vice presidente: BERSANI

91R0465

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 17.

Disciplina delle attività estrattive.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 49 del 22 luglio 1991)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I**DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.***Finalità*

1. La Regione con la presente legge disciplina le attività estrattive, la loro pianificazione ed attuazione in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale al fine di rispettare le compatibilità ambientali e paesaggistiche, definite in particolare dai piani di bacino previsti dalla Legge 18 maggio 1989, n. 183 e dal Piano territoriale regionale. Promuove altresì la qualificazione produttiva e l'innovazione tecnologica del settore, il corretto utilizzo dei materiali e l'impiego delle materie prime secondarie alternative.

2. Nel perseguire le predette finalità la Regione ispira la propria azione ai principi del decentramento e della collaborazione con gli Enti locali territoriali, secondo i modi e le forme stabilite dalla presente legge.

Art. 2.*Estrazioni dal demanio fluviale, lacuale e marittimo*

1. Nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale, lacuale e marittimo, su chi ha competenza la Regione, è vietata l'estrazione di materiali litoidi.

2. La disposizione del comma 1 non si applica alle estrazioni che derivano da interventi di difesa e sistemazione idraulica finalizzati al buon regime delle acque ed alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono individuati dai piani di bacino e dai relativi programmi di intervento ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 ovvero, in assenza degli stessi, dai programmi di interventi assunti nelle forme di legge dai competenti enti pubblici. Ricorrendone le condizioni, per la formazione dei programmi di intervento si possono applicare le disposizioni di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Le estrazioni di cui al comma 2 sono subordinate al rilascio dei relativi provvedimenti autorizzatori o concessori da parte dei competenti enti pubblici.

5. A fini di coordinamento con gli strumenti di pianificazione in materia di attività estrattive, i programmi di intervento previsti dal comma 3 e le concessioni di cui al comma 4 sono tempestivamente comunicati alle Province ed ai comuni territorialmente interessati.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 2 la presente legge disciplina le attività svolte in aree diverse dal demanio fluviale, lacuale, marittimo, che comportino modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo, dirette alla estrazione, a fini di trasformazione, selezione o comunque utilizzazione e commercializzazione, dei materiali appartenenti alla categoria prevista dal terzo comma dell'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

2. Il rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni per l'estrazione dei materiali di cui al secondo comma dell'art. 2 del citato regio decreto n. 1443 del 1927, di competenza statale, è in via preventiva comunicato alla Giunta regionale ai fini dell'intesa prevista dall'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

TITOLO II

SSTRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

Art. 4.

Strumenti di pianificazione

1. La pianificazione in materia di attività estrattive è attuata mediante:

- a) il Piano territoriale regionale (PTR);
- b) il Piano infraregionale delle attività estrattive (PIAE);
- c) il Piano comunale delle attività estrattive (PAE).

Art. 5.

Piano territoriale regionale (PTR)

1. Il Piano territoriale regionale, di cui agli articoli 4 e seguenti dalla legge regionale 5 settembre 1988, n. 36, definisce tra l'altro le scelte programmatiche, le direttive e gli indirizzi in materia di attività estrattive.

2. Le scelte contenute nei piani infraregionali e comunali delle attività estrattive devono risultare coerenti con il PTR, ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 della L.R. n. 36 del 1988.

Art. 6.

Piano infraregionale delle attività estrattive (PIAE)

1. Il PIAE costituisce parte del piano infraregionale previsto dall'art. 12 della legge regionale 5 settembre 1988, n. 36 e ne rappresenta la specificazione per il settore delle attività estrattive.

2. Il PIAE è elaborato dalla Provincia territorialmente competente, sentiti i Comuni e le Comunità montane. Esso attua le prescrizioni e le previsioni del PTR e dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.

3. Il PIAE è di norma formato nell'ambito del piano infraregionale di cui alla legge regionale n. 36 del 1988, ovvero è elaborato come piano di settore ai sensi del comma 6 dell'art. 12 della stessa legge. Esso è comunque adottato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed approvato con le procedure di cui all'art. 13 della legge regionale n. 36 del 1988, sentito il parere della Commissione tecnica regionale per le attività estrattive.

4. Con i medesimi tempi e procedure di cui al comma 3, fino all'adozione del piano infraregionale di cui alla legge regionale n. 36 del 1988, il PIAE può essere adottato ed approvato come piano stralcio dello stesso piano infraregionale.

5. Il PIAE contiene:

a) la quantificazione su scala infraregionale dei fabbisogni dei diversi materiali per un arco temporale decennale;

b) l'individuazione dei poli estrattivi di valenza sovcomunale e la definizione dei criteri e degli indirizzi per la localizzazione degli ambiti estrattivi di valenza comunale, sulla base delle risorse utilizzabili, della quantificazione di cui alla precedente lettera a) e dei fattori di natura fisica, territoriale e paesaggistica nonché delle esigenze di difesa del suolo e dell'acquifero sotterraneo;

c) i criteri e le metodologie per la coltivazione e la sistemazione finale delle cave nuove e per il recupero di quelle abbandonate e non sistemate;

d) i criteri per le destinazioni finali delle cave a sistemazioni avvenute, perseguendo, ove possibile il restauro naturalistico, gli usi pubblici, gli usi sociali.

6. Il PIAE, tiene conto, ai fini della quantificazione, dei materiali litoidi di cui all'art. 2 nonché delle materie prime secondarie alternative ai materiali di cui al comma 1 dell'art. 3.

7. Il PIAE è corredato da uno studio di bilancio ambientale che verifica la compatibilità ambientale dell'attività estrattiva sulla base delle normative vigenti.

8. Lo studio di bilancio ambientale contiene l'individuazione delle aree ad alta sensibilità ambientale, le motivazioni delle scelte previste anche in rapporto alle possibili alternative, la descrizione delle modificazioni indotte e delle misure di mitigazione degli effetti negativi. Le procedure di consultazione avvengono in sede di deposito ed osservazioni del PIAE.

9. Il PIAE è sottoposto a verifica generale almeno ogni dieci anni. Alle relative procedure si dà avvio almeno due anni prima della scadenza.

10. In caso di non avvenuta adozione del PIAE da parte degli organi competenti entro la scadenza di cui al comma 3, il Presidente della Regione assegna un termine non superiore a centoventi giorni per gli adempimenti previsti. Decorso inutilmente tale termine il PIAE è elaborato ed adottato dalla Giunta regionale ed è approvato dal Consiglio regionale nell'osservanza delle procedure di cui allo stesso comma 3.

Art. 7.

Piano comunale delle attività estrattive (PAE)

1. Il PAE è redatto sulla base delle previsioni contenute nel PIAE, ed in particolare di quelle relative ai poli estrattivi. Esso costituisce variante specifica del Piano regolatore generale.

2. Il PAE, corredato da una relazione illustrativa, adeguata cartografia e relative norme tecniche di attuazione, individua:

a) le aree — ulteriori rispetto ai poli individuati dal PIAE — da destinare ad attività estrattive, entro i limiti definiti dall'art. 6, le relative quantità estraibili, nonché la localizzazione degli impianti connessi;

b) le aree da sottoporre a disciplina di piano particolareggiato ai sensi dell'art. 8;

c) le destinazioni finali delle aree oggetto delle attività estrattive;

d) le modalità di coltivazione delle cave e di sistemazione finale delle stesse anche con riguardo a quelle abbandonate;

e) le modalità di gestione;

f) le azioni per ridurre al minimo gli impianti ambientali prevedibili.

3. Il PAE è adottato ed approvato con le procedure previste per i Piani regolatori generali; organo consultivo è in questo caso la Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive.

Art. 8.

Piano particolareggiato per le aree destinate ad attività estrattiva

1. Il Piano particolareggiato ha lo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e di ripristino, in modo tale da ridurre al minimo gli effetti negativi derivanti dall'attività estrattiva. Il Piano particolareggiato è obbligatorio nelle aree interessate dai poli estrattivi individuati dal PIAE e nei casi eventualmente fissati dal PAE.

2. Il Piano particolareggiato, di iniziativa pubblica o privata, è adottato ed approvato con le procedure dei Piani particolareggiati di attuazione del Piano regolatore generale, di cui agli artt. 21, 22 e 25 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche.

3. Il Piano particolareggiato contiene:

a) l'analisi e la descrizione delle condizioni ambientali iniziali delle aree soggette ad attività estrattiva;

b) la definizione delle modalità e dei tempi di attuazione degli interventi proposti;

c) l'individuazione delle componenti dell'ambiente soggetto ad impatto nelle fasi di attuazione degli interventi;

d) la descrizione e valutazione delle caratteristiche qualitative e quantitative delle emissioni inquinanti di qualunque tipo;

e) la valutazione degli impianti ambientali, diretti e indiretti, a breve e a lungo termine, ivi compresi quelli insorgenti durante la fase di attuazione;

f) la prescrizione delle misure previste per ridurre, compensare ed eliminare le conseguenze negative sull'ambiente, anche relativamente alla fase di attuazione degli interventi;

g) la definizione delle condizioni dell'ambiente al cessare dell'attività estrattiva e le modalità di sistemazione finale.

Art. 9.

Adeguamento del PAE

1. I Comuni dotati di PAE vigente provvedono ad adeguando alle previsioni del PIAE entro due anni dall'entrata in vigore del PIAE stesso.

2. Comuni sprovvisti del PAE e che non abbiano attenuto l'esonero dall'obbligo di predisporlo, ai sensi dell'art. 10, adottano il PAE entro dodici mesi dall'entrata in vigore del PIAE.

3. In caso di mancato rispetto da parte dei Comuni dei termini di cui ai commi 1 e 2, il Presidente della Provincia assegna un termine non superiore a 180 giorni per gli adempimenti previsti. Decorso inutilmente tale termine il PAE è elaborato ed adottato dalla Provincia ai sensi dell'art. 7 ed è approvato con le procedure previste dal comma 3 dello stesso articolo.

Art. 10.

Esonero

1. I Comuni possono avanzare richiesta motivata di esonero dall'obbligo di adottare il PAE.

2. La Provincia territorialmente competente può concedere l'esonero, sentito il parere della Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive.

3. I provvedimenti di esonero — compresi quelli già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 2 maggio 1978, n. 13, che rimangono validi a tutti gli effetti — possono essere motivatamente revocati dalla Provincia.

TITOLO III

PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI

Art. 11.

Autorizzazione convenzionata all'attività estrattiva

1. L'esercizio dell'attività è consentito con provvedimento autorizzativo del Sindaco, esclusivamente nelle aree previste dal Piano delle attività estrattive, su parere della Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive e previa stipuazione della convenzione di cui all'art. 12.

2. L'autorizzazione è altresì subordinata al possesso dei necessari requisiti imprenditoriali, tecnici ed organizzativi da parte del richiedente, da documentarsi secondo le modalità indicate nell'art. 13.

3. Qualora l'attività estrattiva debba svolgersi in zone soggette a tutela particolare, l'autorizzazione viene rilasciata previa acquisizione dei provvedimenti e degli atti di competenza delle autorità preposte a tale tutela.

4. L'autorizzazione determina:

a) il tipo e la quantità di materiali di cava di cui è consentita la coltivazione, con riferimento ai singoli anni di durata dell'autorizzazione stessa.

b) l'estensione e la profondità massima, consentite, riferita a specifici punti fissi di misurazione;

c) le modalità di sistemazione finale delle aree;

d) la data di scadenza;

e) ogni altra prescrizione e modalità da osservarsi nell'esercizio dell'attività estrattiva, anche a salvaguardia delle esigenze di tutela ambientale, idrogeologica ed igienica.

5. L'autorizzazione di coltivazione è personale. Ogni mutamento soggettivo è subordinato al rilascio di una nuova autorizzazione a norma del presente articolo.

Art. 12.

Convenzione

1. La convenzione, predisposta secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale, è lo strumento in base al quale il soggetto che richiede l'autorizzazione assume l'obbligo di provvedere:

a) all'esecuzione delle opere di collegamento della cava con le strade pubbliche;

b) all'esecuzione delle opere che si rendano necessarie per evitare danni ad altri beni ed attività;

c) alla corretta attuazione del piano di coltivazione;

d) all'esecuzione delle opere previste nel progetto di sistemazione finale della cava, nel rispetto delle prescrizioni tecniche e dei termini indicati nell'atto di autorizzazione;

e) alla costituzione di congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione medesima.

2. Con la medesima convenzione il titolare dell'autorizzazione si impegna a versare annualmente al Comune in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre, una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta regionale, a titolo di contributo alle spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto agli obblighi di cui al comma 1.

3. Le somme versate ai Comuni ai sensi del comma 2 sono utilizzate dai Comuni medesimi per interventi di risanamento, ripristino e valorizzazione ambientale delle aree interessate.

4. La proposta di convenzione è approvata dalla Giunta comunale. Il Sindaco provvede alla stipula della convenzione e al rilascio dell'autorizzazione.

5. La convenzione si perfeziona con la sottoscrizione del proprietario dell'area.

6. La convenzione è efficace ed impegnativa dopo il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 11.

Art. 13.

Domanda di autorizzazione

1. la domanda di autorizzazione è corredata da:

a) titolo conferente la disposizione dei terreni;

b) certificato di iscrizione alla Camera di commercio o, per le società, certificato della Cancelleria del Tribunale, dal quale risultino la ragione sociale, la sede e l'indicazione del legale rappresentante;

c) estratti di mappa catastale e partita catastale dell'area interessata dall'attività estrattiva;

d) relazione geologica, idrogeologica e giacimentologica;

e) piano di coltivazione della cava;

f) progetto di sistemazione della zona, durante e al termine dell'attività di coltivazione;

g) proposta di convenzione;

h) descrizione tecnica e localizzazione degli impianti di lavorazione e trasformazione;

i) programma economico-finanziario;

l) documentazione fotografica;

m) designazione del direttore dei lavori ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128;

n) ogni altra documentazione e certificazione prevista dalla legge statale.

2. I documenti indicati alle lettere d), e), f), del comma 1 devono essere redatti e sottoscritti da tecnici laureati iscritti ai rispettivi albi professionali secondo le diverse competenze professionali richieste.

Art. 14.

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione

1. Il Sindaco trasmette la domanda del richiedente, entro quindici giorni dal ricevimento della medesima, alla Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive.

2. La Commissione esprime il parere entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Il Sindaco si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del parere o dalla inutile scadenza del termine predetto.

3. In mancanza di tale pronuncia trova applicazione l'art. 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 15.

Durata dell'autorizzazione

1. La durata dell'autorizzazione e della relativa convenzione non può essere superiore a cinque anni né, di norma, inferiore a tre anni.

2. È ammessa la proroga del termine con provvedimento motivato del sindaco, su domanda del titolare presentata almeno trenta giorni prima della scadenza, nel solo caso in cui alla data della domanda di proroga non siano state estratte le quantità autorizzate.

3. La proroga della autorizzazione e della relativa convenzione non può in ogni caso essere superiore ad un anno.

Art. 16.

Decadenza

1. Il Sindaco promuove la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a) qualora vengano meno i requisiti di cui al comma dell'articolo 11 del titolare dell'autorizzazione;

b) qualora il titolare non adempia alle prescrizioni ed agli obblighi contenuti nell'autorizzazione e relativa convenzione e tale inosservanza persista anche dopo la diffida;

c) qualora il titolare non osservi l'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni e controlli e tale inosservanza persista anche dopo la diffida.

2. In caso di mancato inizio dell'attività estrattiva nel termine di otto mesi dal rilascio dell'autorizzazione, ovvero di interruzione dell'attività estrattiva per un periodo superiore ad otto mesi, salvo i casi di forza maggiore, il sindaco diffida il titolare ad iniziare o a riprendere entro un determinato termine l'attività. Decorso inutilmente il termine assegnato, il sindaco valuta l'opportunità di pronunciare la decadenza dell'autorizzazione.

3. Le autorizzazioni provvisorie di cui all'art. 33 decadono altresì nel caso previsto dal comma 2 dello stesso articolo.

4. Qualora l'esercente non cessi l'attività dopo che sia stata pronunciata o comunicata la decadenza dell'autorizzazione si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 22.

Art. 17.

Diffida

1. Il provvedimento di diffida previsto dall'art. 16 prescrive:

a) la sospensione cautelativa delle attività estrattive nonché le modalità ed i termini di adempimento degli obblighi e delle prescrizioni, nei casi in cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 16;

b) i termini e le modalità di inizio o di ripresa delle attività estrattive nei casi di cui al comma 2 dell'art. 16.

2. Con separato provvedimento il Sindaco commina le sanzioni di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 22.

Art. 18.

Revoca e sospensione

1. L'autorizzazione è revocata per sopravvenute condizioni di pericolo per la incolumità e la salute pubblica o per altri motivi di interesse pubblico, ostativi della prosecuzione dell'attività estrattiva.

2. La revoca è disposta con provvedimento motivato del Sindaco, sentita la Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive. Ricorrendone le condizioni viene disposto un equo indennizzo secondo il principio fissato dal comma 4 dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 il Sindaco dispone le modifiche che risultano necessarie al progetto di sistemazione finale delle aree oggetto dell'attività estrattiva.

4. In caso di temporaneità delle condizioni indicate al comma 1, l'autorizzazione può essere sospesa per il tempo della loro persistenza. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2.

Art. 19.

Concessione

1. Ove ne ricorrano le condizioni la Giunta regionale dà applicazione all'art. 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

2. In ogni caso in cui pronunci la decadenza, il sindaco trasmette tutti gli atti relativi alla Giunta regionale ai fini della applicazione dell'art. 45 del citato regio decreto n. 1443 del 1927.

3. L'eventuale trasferimento del bene oggetto dell'attività estrattiva avviene in favore del patrimonio indisponibile della Regione, ai sensi dell'art. 11 della legge 15 maggio 1970, n. 281.

4. La Giunta regionale delibera il provvedimento di concessione previsto dall'art. 45 del citato regio decreto n. 1443 del 1927, sentito il Comune interessato e previo parere della Commissione tecnica regionale per le attività estrattive.

Il rilascio della concessione è subordinato alla presentazione di un progetto di coltivazione e di sistemazione finale delle aree.

6. Il provvedimento di concessione determina le modalità e le condizioni di esercizio dell'attività estrattiva, ivi compresa la costituzione di congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione stessa, ai sensi del citato regio decreto n. 1443 del 1927, intendendosi comunque sostituiti agli organi statali i competenti organi della Regione.

7. Il rilascio della concessione regionale è comunicato al Comune territorialmente interessato. La concessione sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione di cui all'art. 11 nonché la relativa convenzione di cui all'art. 12.

TITOLO IV

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 20.

Vigilanza

1. Le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni della presente legge, nonché di quelle contenute nell'autorizzazione di cui all'art. 11 e nella convenzione di cui all'art. 12, sono svolte dal Comune.

Art. 21.

Vigilanza in materia di polizza mineraria

1. Le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizza delle cave di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, ad eccezione di quelle di cui al successivo comma 4, sono esercitate dalla Regione tramite i propri servizi per la difesa del suolo, risorse idriche e forestali.

2. Nell'ambito di tali funzioni spettano alla Giunta regionale, che può delegare allo scopo un suo componente, i compiti già attribuiti al Ministro e al Prefetto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959.

3. Ai Responsabili dei Servizi di cui al comma 1, nell'ambito delle funzioni in esso indicate, sono attribuite le funzioni che il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 assegna all'ingegnere capo del Distretto minerario.

4. Le funzioni di tutela della salute dei lavoratori nelle cave, comprese quelle di vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza del lavoro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 e n. 303, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, sono esercitate dai servizi e presidi delle Unità sanitarie locali così come disciplinati dalla legge regionale 22 ottobre 1979, n. 33 e dalla legge regionale 7 settembre 1981, n. 33.

5. Il personale della Regione in possesso del titolo di perito o ingegnere minerario che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia svolto funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizza mineraria, può chiedere di essere comandato o trasferito alle Unità sanitarie locali, ai sensi dei commi 19 e 20 dell'art. 6 della legge regionale 28 ottobre 1987, n. 30.

Art. 22.

Sanzioni

1. Chiunque svolga le attività previste dal comma 1 dell'art. 3 senza autorizzazione o concessione è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima del doppio e massima del decuplo del valore commerciale del materiale abusivamente scavato e comunque non inferiore a L. 5.000.000.

2. Per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo o di concessione è comminata:

a) nel caso di violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a) e b), del comma 4 dell'articolo 11, una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima del doppio e massima del quintuplo del valore commerciale del materiale scavato in difformità e comunque non inferiore a L. 3.000.000;

b) negli altri casi, una sanzione amministrativa non inferiore a L. 3.000.000 e non superiore a L. 20.000.000, fermo restando, nel caso di cui alla lettera c) del comma 4 dell'art. 11, l'obbligo di provvedere alla sistemazione finale dell'area secondo quanto prescritto.

3. Il valore commerciale di cui ai commi 1 e 2 è determinato in base ai listini della locale Camera di commercio, vigenti all'atto dell'accertamento della infrazione.

4. Coloro che trasgrediscono all'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni e controlli o che non forniscono i dati, le notizie e i chiarimenti richiesti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a L. 1.000.000 e non superiore a L. 3.000.000.

5. In caso di coltivazione abusiva o di violazione delle prescrizioni di cui alle lett. a) e b), del comma 4, dell'art. 11 è comunque fatto obbligo ai trasgressori di provvedere al ripristino; nell'ipotesi di inerzia da parte dell'obligato, il Sindaco provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello stato.

6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le procedure previste dalla legge regionale 28 aprile 1984 n. 21.

TITOLO V

ORGANI CONSULTIVI

Art. 23.

Commissione tecnica regionale per le attività estrattive

1. È istituita la Commissione tecnica regionale per le attività estrattive con compiti consultivi nei casi previsti dalla presente legge, nonché per ogni altra questione in materia su richiesta della Giunta regionale.

2. La Commissione, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è così composta:

a) dall'assessore regionale competente per materia, con funzioni di Presidente, l'assessore può, in caso di impedimento, farsi sostituire da un suo delegato, scelto fra i membri della stessa Commissione;

b) da cinque esperti nelle discipline geologiche, minerarie agrario-forestali, economico-giuridiche, ecologiche e di pianificazione urbanistica-territoriale, designati dal Consiglio regionale tra docenti universitari e tecnici di comprovata competenza scientifica ed esperienza professionale;

c) da tre esperti nelle medesime discipline, scelti dalla Giunta regionale fra i collaboratori regionali in servizio con attribuzioni inerenti alle materie.

3. La Commissione delibera con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Spettano ai componenti della Commissione le indennità ed i rimborsi stabiliti dalla Legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49 e successive modificazioni.

Art. 24.

Consulta regionale per le attività estrattive

1. È istituita la Consulta regionale per le attività estrattive quale sede permanente di confronto e partecipazione alle scelte regionali nel settore di enti, categorie ed associazioni interessate:

2. La Consulta regionale per le attività estrattive si esprime sulle problematiche del settore relative agli studi, ricerche e sperimentazioni di cui all'art. 27, agli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 26, ai PIAE di cui all'art. 6, nonché su ogni altra questione sottopostagli dalla Giunta regionale.

3. La Consulta è composta da rappresentanti delle associazioni regionali dei Comuni, delle Province e delle comunità montane e delle associazioni, maggiormente rappresentative a livello regionale, sindacali, imprenditoriali ed ambientalistiche riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

4. La Consulta dura in carica cinque anni ed è nominata con delibera della Giunta regionale.

Art. 25.

Commissione tecnica infra-regionale per le attività estrattive

1. Ogni provincia, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce la commissione infra-regionale per le attività estrattive con compiti consultivi nei casi previsti dalla presente legge nonché per ogni altra questione in materia su richiesta della Giunta provinciale. La Commissione dura in carica cinque anni ed è così composta:

a) dall'assessore provinciale competente per materia con funzioni di Presidente; l'assessore può, in caso di impedimento, farsi sostituire da un delegato, scelto fra i membri della stessa Commissione;

b) da cinque esperti nelle discipline geologiche, minerarie agrario-forestali, economico-giuridiche, ecologiche e di pianificazione urbanistico-territoriale, designati dal Consiglio provinciale fra docenti universitari e tecnici di comprovata competenza scientifica ed esperienza professionale;

c) da tre esperti nelle medesime discipline, scelti dalla Giunta provinciale fra i collaboratori provinciali in servizio con attribuzioni inerenti alle materie;

d) dal Responsabile del Servizio provinciale e circondariale Difesa del suolo, Risorse idriche e Risorse forestali di cui al n. 29 del comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44 e successive modificazioni.

2. Il Presidente della Commissione predispone l'audizione di rappresentanti delle Amministrazioni e delle Associazioni che abbiano interesse agli argomenti trattati nonché, nei casi di cui al comma 1° dell'art. 11, del richiedente l'autorizzazione il quale ha facoltà di farsi assistere o rappresentare da esperti di fiducia.

3. Per quanto non previsto espressamente dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 3 e 4 dello art. 23.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 26.

Coordinamento regionale

1. Le funzioni disciplinate dalla presente legge sono esercitate in coerenza con gli strumenti della programmazione e della pianificazione regionale e in conformità agli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Giunta e dal Consiglio regionale secondo le rispettive competenze.

Gli atti di indirizzo e coordinamento riguardano in particolare:

a) gli strumenti di pianificazione di cui al Titolo II;

b) i provvedimenti autorizzativi di cui al Titolo III;

c) la vigilanza e le sanzioni di cui al Titolo IV;

d) gli organi consultivi di cui al Titolo V.

Art. 27.

Studi, ricerche e sperimentazione

1. La Regione promuove studi, ricerche e sperimentazioni tese a:
 - a) acquisire ed aggiornare le conoscenze relative ai processi di domanda ed offerta, alle strutture produttive e di mercato, all'innovazione tecnologica ed alla qualificazione produttiva;
 - b) individuare tra le materie prime secondarie quelle utilizzabili in alternativa ai materiali di cui al comma 1 dell'art. 3, con particolare riferimento ai materiali provenienti da demolizioni;
 - c) attivare gli strumenti tecnici, normativi e finanziari utili a favorire l'impiego ed il corretto uso dal punto di vista tecnologico e sanitario, delle materie di cui alla lettera b), con particolare riferimento alle modifiche da apportare ai capitolati d'appalto delle opere pubbliche di interesse locale e regionale;
 - d) favorire lo sviluppo di processi di riqualificazione produttiva del settore.
2. La Regione svolge tali compiti tramite le proprie strutture, anche avvalendosi di rapporti convenzionali con enti di ricerca, società ed istituti specializzati.

Art. 28.

Catasto delle attività estrattive

1. La Regione istituisce, nell'ambito del sistema informativo regionale, il catasto delle attività estrattive per la rilevazione e la raccolta dei dati e delle informazioni necessarie per la formazione dei piani regionali e infraregionali e per l'esercizio delle attività di controllo connesse.
2. Il catasto è aggiornato, in collaborazione con le Amministrazioni provinciali, con particolare riferimento ai dati concernenti:
 - a) le attività estrattive;
 - b) gli impianti di trasformazione;
 - c) l'elenco delle imprese estrattive;
 - d) le attività di controllo.
3. All'istituzione delle suddette basi informative si provvede con le procedure dettate dalla legge regionale 26 luglio 1988, n. 30.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29.

Competenze del Circondario di Rimini e delle Assemblies di Imola e Cesena

1. Fino all'istituzione della Provincia di Rimini, ai sensi dell'art. 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il Circondario di Rimini per il proprio ambito territoriale:
 - a) adotta il PIAE ai sensi dell'art. 6;
 - b) provvede in merito all'esonero dall'obbligo di adottare il PAE, ai sensi dell'art. 10;
 - c) istituisce e regola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, la Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive;
 - d) collabora all'aggiornamento del catasto di cui all'art. 28;
 - e) esprime il proprio parere nei casi previsti dall'art. 30.
2. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di adeguamento delle forme associative fra Enti locali, prevista dal comma 1 dell'art. 61 della legge n. 142 del 1990, le Assemblies di Comuni per la programmazione di Imola e Cesena per il rispettivo ambito territoriale:
 - a) adottano il PIAE ai sensi dell'art. 6;
 - b) provvedono in merito all'esonero dall'obbligo di adottare il PAE ai sensi dell'art. 10;
 - c) istituiscono e regolamentano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, la Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive;
 - d) esprimono il proprio parere nei casi previsti dall'art. 30.

Art. 30.

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione della presente legge, nelle more dell'approvazione dei PIAE, i Comuni possono adottare i PAE sulla base delle previsioni dei PIAE già adottati.
2. In assenza di PIAE su motivata richiesta, corredata da una relazione tecnico-programmatica, avanzata dal Comune, la Giunta regionale può autorizzare la formazione ed adozione del PAE.
3. I PAE di cui ai commi 1 e 2 sono approvati, in conformità alle disposizioni degli strumenti regionali di pianificazione territoriale, dalla Giunta regionale, sentita la Provincia competente per territorio.
4. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi gli atti del procedimento di formazione dei PAE adottati ai sensi della legge regionale 2 maggio 1978, n. 13. Tali atti producono pienamente gli effetti loro propri. Agli ulteriori atti del procedimento di approvazione dei PAE si applicano le disposizioni della presente legge.
5. Fino alla costituzione della Commissione tecnica regionale per le attività estrattive di cui all'art. 23 della presente legge, continua a svolgere le sue funzioni la Commissione di cui all'art. 17 della legge regionale n. 13 del 1978.
6. Fino all'insediamento delle Commissioni tecniche infraregionali di cui all'art. 25 della presente legge, le funzioni ad esse attribuite sono svolte dall'Organo consultivo regionale per le attività estrattive.
7. La Giunta regionale ai fini dell'approvazione dei PAE si avvale del parere della Commissione tecnica regionale per le attività estrattive.

Art. 31.

Efficacia dei PAE approvati

1. I PAE e loro varianti approvati dalla Regione in data successiva al 29 dicembre 1986 sono considerati conformi agli strumenti regionali di pianificazione territoriale approvati od adottati e sono pertanto efficaci a tutti gli effetti.
2. I PAE e loro varianti approvati dalla Regione in data anteriore al 29 dicembre 1986 sono considerati conformi agli strumenti regionali di pianificazione territoriale approvati od adottati fatta eccezione per le previsioni degli stessi PAE ricadenti nei seguenti sistemi zone ed elementi individuati dai medesimi strumenti di pianificazione regionale:
 - a) zone di riqualificazione della costa e dell'arenile;
 - b) zone di salvaguardia della morfologia costiera;
 - c) zone di tutela della costa e dell'arenile;
 - d) complessi archeologici e aree di concentrazione di materiali archeologici;
 - e) zone di tutela naturalistica;
 - f) terreni siti a quote superiori a 1.200 metri;
 - g) sistema forestale e boschivo, solo nei casi in cui il bosco presenti le seguenti caratteristiche:
 - g.1) boschi assoggettati a piano economico o a piano di coltura e conservazione ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30;
 - g.2) boschi impiantati od oggetto di interventi colturali per il miglioramento della loro struttura e/o composizione specifica attraverso finanziamento pubblico;
 - g.3) boschi comunque migliorati ed in particolare quelli assoggettati ad interventi di avviamento all'alto fusto;
 - g.4) boschi governati od aventi la struttura ad alto fusto;
 - g.5) boschi governati a ceduo che ospitano una presenza rilevante di specie vegetali autoctone protette;
 - g.6) boschi di cui alle precedenti lettere ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco.
3. Per i PAE di cui al comma 2, nei sistemi, zone ed elementi ivi elencati, l'esercizio delle attività estrattive deve cessare alla scadenza dei termini previsti dalla relativa autorizzazione e convenzione. Tale termine può essere prorogato una sola volta per un periodo non superiore a tre anni ai sensi del comma 2 dell'art. 15 nonché in funzione di una migliore definizione degli obblighi convenzionali di sistemazione dell'area.
4. Le previsioni dei PAE e loro varianti, approvati in data anteriore al 29 dicembre 1986, riguardanti zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua di cui agli strumenti regionali di pianificazione territoriale, sono sottoposte a verifica di merito da parte della Giunta regionale al fine di dichiararne la fattibilità rispetto ai fattori ambientali.

5. La verifica è effettuata su richiesta, corredata dai necessari elementi tecnici di valutazione e di proposta, avanzata da Comune entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. La Giunta regionale effettua la verifica nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso detto termine senza che la Giunta regionale abbia riscontrato negativamente la richiesta comunale, la verifica si intende effettuata positivamente.

7. Il termine di cui al comma 6 rimane sospeso per una sola volta e, prima della sua scadenza, la Giunta o l'assessore delegato chieda chiarimenti od elementi integrativi di giudizio al Comune. In tal caso il termine riprende a decorrere, per il tempo residuo, dal momento della ricezione degli atti richiesti.

8. L'autorizzazione all'esercizio delle attività estrattive nelle zone di cui al comma 4 è rilasciata ai sensi dell'art. 11 e subordinatamente all'esito favorevole della verifica effettuata dalla Giunta regionale.

Art. 32.

Approvazione di PAE adottati

1. I PAE adottati dai comuni in data successiva al 29 giugno 1989 sono approvati dalla Giunta regionale, ai sensi della presente legge, in conformità alle disposizioni degli strumenti regionali di pianificazione territoriale.

2. I PAE adottati dai comuni in data antecedente al 29 giugno 1989 sono approvati dalla Giunta regionale, ai sensi della presente legge, previa istruttoria tecnica di merito che tenga conto degli eventuali elementi integrativi e proposte che i comuni hanno facoltà di presentare nel corso dell'istruttoria stessa. Non sono comunque approvabile le previsioni ricadenti nei sistemi, zone ed elementi elencati al comma 2 dell'art. 31, fermo restando quanto disposto al comma 3 dello stesso articolo.

3. I PAE di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono approvati entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 33.

Autorizzazione provvisoria

1. Per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni possono rilasciare autorizzazioni provvisorie all'esercizio delle attività estrattive sulla base delle previsioni contenute nei PAE adottati. Tali facoltà in ogni caso non è applicabile alle previsioni del PAE che ricadono in zone vincolate dalla vigente legislazione e dagli strumenti di pianificazione regionale, infraregionali e comunali.

2. Per tali autorizzazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 11. Le autorizzazioni decadono automaticamente qualora non siano approvate le previsioni del PAE ad esse relative.

Art. 34.

Piano territoriale paesistico regionale

1. I richiami operati dalla presente legge al Piano territoriale regionale si intendono riferiti anche al Piano territoriale paesistico regionale ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 15 della legge regionale 5 settembre 1988, n. 36.

Art. 35.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati:

l'art. 9 della legge regionale 26 gennaio 1976, n. 8;

l'art. 5 della legge regionale 26 gennaio 1977, n. 4;

la legge regionale 2 maggio 1978, n. 13;

la lettera c) del comma 2 dell'art. 41 della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6;

i commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 42 della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 18 luglio 1991

BOSELLI

91R0527

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1991, n. 18.

Sostituzione del comma 1 dell'art. 16, della legge regionale 13 maggio 1977, n. 19, per quanto riguarda la elezione del presidente dell'Ente regionale di sviluppo agricolo (ERSA).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 49 del 22 luglio 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 16 (Presidente) della legge regionale 13 maggio 1977, n. 19 (istituzione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo), è sostituito dal seguente:

«Il Presidente dell'Ente è eletto dal Consiglio regionale».

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente a norma del comma 2 dell'art. 127 Cost. e del comma 2 dell'art. 31 St. ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 19 luglio 1991

BOSELLI

91R0528

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1991, n. 19.

Erogazione di rate trimestrali anticipate dei contributi sulle spese di gestione di cui all'art. 42 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45, a favore delle aziende in situazione di grave disavanzo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 50 del 22 luglio 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Erogazione dei contributi in rate trimestrali anticipate

1. Per l'esercizio finanziario 1991, quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 2, è autorizzata, su domanda delle aziende interessate, l'erogazione in rate trimestrali anticipate dei contributi sulle spese di gestione di cui all'art. 42 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45 e successive modificazioni, in deroga alle modalità di erogazione previste dallo stesso art. 42.

2. Per gli esercizi finanziari successivi l'autorizzazione potrà essere rinnovata con la legge finanziaria regionale.

Art. 2.

Condizioni per l'applicazione del beneficio

1. Il beneficio previsto dall'art. 1 si applica alle aziende per le quali si verificano congiuntamente tutte le seguenti condizioni:

a) che presentino, per l'anno 1989, disavanzi di esercizio che non hanno trovato copertura per oltre il 30% per mezzo dei contributi di cui all'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151;

b) che, in sede di riparto del Fondo nazionale trasporti per il 1989, beneficino di un contributo per il ripiano del disavanzo di esercizio inferiore di oltre il 5% rispetto a quello che avrebbero ricevuto ove il Fondo stesso fosse stato ripartito nelle medesime proporzioni di quello del 1988;

c) che abbiano fatto ricorso, nel trimestre immediatamente precedente alla prestazione della domanda, all'anticipazione di tesoreria.

Art. 3.

Presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione del beneficio previsto dall'art. 1 sono presentate, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre, il 15 marzo, il 15 giugno ed il 15 settembre per ciascuno dei trimestri successivi.

2. Esse sono corredate da documentazione idonea alla dimostrazione delle condizioni previste dall'art. 2.

Art. 4.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, le domande sono presentate, a pena di decadenza, entro giorni 15 dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, comma 2, della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto ed entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 19 luglio 1991

BOSELLI

91R0529

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1991, n. 20.

Deroga temporanea agli articoli 22 e 23 ed integrazione all'art. 21 della legge regionale 19 ottobre 1990, n. 46: «Nuove norme sul diritto allo studio universitario».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 50 del 22 luglio 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Deroga temporanea

1. Fino alla determinazione definitiva dell'assetto giuridico-istituzionale dei corsi di laurea istituiti nei comuni di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, ai sensi del D.P.C.M. 12 maggio 1989, le funzioni amministrative relative agli interventi per il diritto allo studio universitario sono esercitate, in deroga a quanto previsto dagli artt. 22 e 23 della L.R. n. 46 del 19 ottobre 1990, secondo quanto stabilito dalle disposizioni che seguono.

2. Le funzioni amministrative indicate nel precedente comma, escluse quelle spettanti alla regione, sono delegate ai Comuni sede di corsi universitari.

3. Alla gestione degli interventi per il diritto allo studio rientranti nell'ambito delle funzioni delegate a norma del comma precedente, i comuni possono provvedere anche in collaborazione fra loro.

4. Nella gestione delle funzioni delegate con la presente legge i comuni di cui al comma 1 assicurano, nelle forme da essi stessi stabiliti, la partecipazione delle rappresentanze dei docenti e degli studenti.

5. All'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge si applicano le disposizioni della L.R. n. 46 del 19 ottobre 1990, in quanto compatibili.

Art. 2.

Integrazione all'art. 21, primo comma, della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46

1. Nell'art. 21, primo comma, della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46, è aggiunto il seguente periodo:

«Tali funzioni si attuano anche attraverso la realizzazione di iniziative di sperimentazione, documentazione e ricerca, e di supporti informativi».

Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge di bilancio a norma di quanto disposto dal 1° comma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 19 luglio 1991

BOSELLI

91R0530

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1991, n. 24.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 33 del 29 maggio 1991)

(Omissis).

91R0517

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1991, n. 25.

Bilancio di previsione 1991 - 1ª variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 33 del 29 maggio 1991)

(Omissis).

91R0518

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1991, n. 26.

Disposizioni finanziarie per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 1991-1993.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 33 del 29 maggio 1991)

(Omissis).

91R0519

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1991, n. 27.**Sottoscrizione di azioni della Fidi Toscana S.p.a.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 33 del 29 maggio 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 40.000 azioni della Fidi Toscana S.p.a. al valore nominale di L. 100.000 cadauna, per gli effetti di cui all'art. 3 della legge regionale 5 giugno 1974 n. 32.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con la seguente variazione di bilancio da disporsi per analogo importo di competenza e di cassa:

(Omissis).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 24 maggio 1991

MARCUCCI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 17 aprile 1991 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 17 maggio 1991.

91R0520

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1991, n. 28.**Modifiche alla legge regionale n. 48/88 concernente: «Finanziamento straordinario dei programmi integrativi regionali di edilizia agevolata convenzionata».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 37 del 26 giugno 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 2 della legge regionale 11 luglio 1988, n. 48, è così sostituito:

Interventi finanziari

I fondi necessari alla realizzazione dei programmi di cui al precedente articolo, sono quelli attribuiti dallo Stato alla Regione per interventi di edilizia residenziale agevolata a fronte della legge 457/78 non impegnati e l'85% di quelli afferenti al biennio straordinario 88/89. Il restante 15% di questi ultimi è destinato:

a) il 10% alle ATER ed ai comuni per interventi di nuova costruzione ovvero di recupero;

b) il 5% per la costruzione di alloggi per i lavoratori dipendenti delle forze dell'Ordine e della difesa.

I fondi eventualmente non impegnati per le finalità previste dalle lettere a) e b) del comma precedente, sono destinati alla realizzazione dei programmi di cui all'articolo 1.

L'art. 3 della legge regionale 11 luglio 1988, n. 48 è così sostituito:

Al fine di avviare un processo di programmazione globale dell'edilizia agevolata e di ottimizzare il processo edilizio per l'attivazione dei fondi di cui al precedente articolo è prevista la stipula di accordi programma fra regione, Associazioni Cooperative di abitazione e loro Consorzi, associate alle organizzazioni nazionali legalmente riconosciute, Organizzazioni regionali delle Imprese edilizie o loro Consorzi, aderenti ad associazioni imprenditoriali di rilievo nazionale.

A tale scopo le Organizzazioni anzidette possono presentare, congiuntamente o singolarmente, a fronte del relativo bando di concorso, un programma di intervento.

Il bando di concorso, presentato al Consiglio regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce, fra l'altro, le caratteristiche dei programmi di intervento nonché i requisiti in base ai quali sono individuati i programmi da ammettere a contributo.

I fondi eventualmente non impegnati con gli accordi programma anzidetti sono attribuiti a singoli operatori con le modalità ed i criteri stabiliti dal bando di concorso sopra richiamato.

L'art. 4 della legge regionale 11 luglio 1988, n. 48 è così sostituito:

Sulla base dei programmi di intervento delle richieste di cui al precedente articolo e tenuto conto delle disponibilità finanziarie, la Giunta regionale elabora la proposta di un programma straordinario da sottoporre all'approvazione del consiglio.

Tale programma dovrà tener conto per la localizzazione degli interventi, dell'aggiornamento dei criteri e dei parametri utilizzati nella delibera consiliare n. 304 del 22 luglio 1986.

I soggetti a cui è affidata la realizzazione degli interventi, sono tenuti, entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della lettera di concessione del finanziamento a documentare la disponibilità di aree idonee immediatamente utilizzabili.

Il secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 11 luglio 1988, n. 48 è abrogato.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 17 giugno 1991

MARCUCCI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 22 maggio 1991 ed è stata vistata dal commissario del Governo l'8 giugno 1991.

91R0521

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1991, n. 29.**Norme transitorie per l'autorizzazione all'esercizio dei campeggi e villaggi turistici esistenti nella fascia costiera. Integrazione all'art. 25 della legge regionale 29 ottobre 1981, n. 79.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 37 del 26 giugno 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 25 della Legge regionale 29 ottobre 1981, n. 79, sono aggiunti i seguenti commi:

«Al fine di garantire la continuità dell'attività economica ai campeggi e ai villaggi turistici, regolarmente autorizzati ed esistenti alla data dell'11 luglio 1990, la cui localizzazione risulti in contrasto con le disposizioni contenute nelle direttive per l'uso della fascia costiera, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 47 del 30 gennaio 1990, e con le previsioni degli strumenti urbanistici, possono essere rilasciate le autorizzazioni di cui all'art. 15, secondo comma.

L'autorizzazione di cui al precedente comma è valida per due esercizi ed è rinnovabile annualmente fino al 31 dicembre 1995 a condizione che:

il comune abbia adottato le varianti di adeguamento alla direttiva per l'uso della fascia costiera entro il 12 gennaio 1993, termine già previsto dal combinato disposto dell'art. 12, secondo comma, della legge regionale 26 gennaio 1990, n. 4 e dell'art. 15, terzo comma, della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74 e successive modificazioni;

sia stata sottoscritta tra il comune, il gestore e il titolare una convenzione che preveda l'adeguamento del campeggio o del villaggio turistico, entro il 31 dicembre 1995, alle varianti di cui al precedente alinea e che definisca allo scopo un apposito programma e le opportune sanzioni, assistite da congrue garanzie finanziarie, per il caso di mancato adempimento all'obbligo di adeguamento.

In ogni caso, qualora, adottate le varianti e sottoscritta regolarmente la convenzione, non sia intervenuto entro il termine del 31 dicembre 1995 l'adeguamento previsto dalle direttive, l'autorizzazione decade e non può più essere rilasciata».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 17 giugno 1991

MARCUCCI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'8 maggio 1991 ed è stata vistata dal commissario del Governo l'8 giugno 1991.

91R0522

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1991, n. 30.

Società aeroporto fiorentino (S.A.F.) S.p.a. - Adesione della regione Toscana.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 37 del 26 giugno 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In coerenza con gli obiettivi di sviluppo economico e sociale e di assetto territoriale del Piano Regionale di Sviluppo la Regione, ai sensi dell'art. 57, comma quarto, del proprio Statuto, assume una partecipazione azionaria della Società Aeroporto Fiorentino (S.A.F.) S.p.a. con sede in Firenze, costituita con atto pubblico in data 6 febbraio 1984 tra il comune di Firenze, l'Amministrazione provinciale di Firenze, la C.C.I.A.A. di Firenze, l'Azienda Autonoma di Turismo di Firenze, l'Ente Provinciale per il Turismo di Firenze, la Banca Toscana di Firenze, la Cassa di Risparmio di Firenze, il Comune di Prato, la Cassa di Risparmio e Depositi di Prato, la Società a partecipazione regionale S.A.T. G. Galilei S.p.a. di Pisa.

Art. 2.

1. La Giunta Regionale è autorizzata a compiere le operazioni necessarie a consentire la sottoscrizione, da parte della regione Toscana, di n. 100 azioni S.A.F. del valore nominale di L. 1.000.000 ciascuna, per l'ammontare complessivo di L. 100.000.000.

Art. 3.

1. All'acquisto delle azioni di cui al precedente art. 2 sarà fatto fronte con i fondi di cui al capitolo 12410 che viene istituito con la variazione di cui al successivo articolo.

Art. 4.

1. Allo stato di previsione di competenza e di cassa della parte «Spesa» del bilancio del corrente esercizio sono apportate, per analoghi importi, le seguenti variazioni:

(Omissis).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 17 giugno 1991

MARCUCCI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 22 maggio 1991 e deve considerarsi vistata per decorrenza dei termini a norma dell'art. 127 della Costituzione.

91R0523

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1991, n. 10.

Normativa in materia di bonifica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 13 del 5 luglio 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e funzioni dei consorzi di bonifica

1. I Consorzi di Bonifica operanti nella Regione Molise, costituiti ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche ed integrazioni, sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la loro attività secondo le norme dettate dalla presente legge e da altre leggi regionali, che disciplinano la specifica materia.

2. Operano nell'ambito del perimetro dei rispettivi comprensori nel quadro della programmazione economica regionale e nazionale e dei piani territoriali.

3. I Consorzi di Bonifica partecipano alla programmazione regionale con la elaborazione del piano generale di bonifica, provvedono alla progettazione, esecuzione, manutenzione ed esercizio di tutte le opere pubbliche di bonifica (infrastrutture agricole, captazione, accumulo, risanamento, adduzione e distribuzione delle acque a fini irrigui, difesa del suolo e dell'ambiente, di riassetto del territorio) finalizzate al miglioramento del reddito agricolo ed allo sviluppo della produzione agricola nonché alla valorizzazione del comprensorio.

4. Concorrono, altresì, ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, alla realizzazione delle attività di loro competenza e partecipano all'esercizio delle attività regionali in materia di difesa del suolo, in conformità alle direttive che saranno stabilite dal Consiglio Regionale.

Art. 2.

Piano generale di bonifica

1. I Consorzi di Bonifica, per il territorio di loro competenza e previa consultazione con gli Enti locali interessati, predispongono, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, il Piano Generale di Bonifica (P.G.B.).

Il P.G.B. contiene:

a) la ripartizione del Comprensorio in zone distinte secondo le possibili utilizzazioni agricole produttive;

b) l'individuazione delle opere pubbliche di bonifica e di difesa del territorio, nonché ogni altra opera volta allo sviluppo della produttività agricola, stabilendo le priorità di esecuzione;

c) le eventuali proposte alle competenti autorità regionali per la imposizione di vincoli in difesa dell'ambiente del Comprensorio.

3. Il P.G.B. adottato dal Consorzio e corredato dal parere del Comitato Regionale per la Bonifica, è inviato alla Giunta Regionale e depositato presso ogni Comune il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nell'ambito del piano medesimo, per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.

4. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, con pubblicazione sulla pagina nazionale di un quotidiano a diffusione nazionale e con pubblico manifesto da affiggere nei territori dei Comuni facenti parte del Comprensorio.

5. Entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione del predetto avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, chiunque è interessato può presentare le proprie osservazioni al Consorzio di Bonifica.

6. Il Consorzio di Bonifica, entro i successivi quarantacinque giorni trasmette alla Giunta Regionale le osservazioni pervenute, esprimendosi sulle stesse.

7. Entro i successivi novanta giorni, il P.G.B., su proposta della Giunta Regionale e, previo parere del Comitato Regionale per la Bonifica, è approvato dal Consiglio Regionale.

8. La deliberazione consiliare approvativa del P.G.B. viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Entro trenta giorni dalla pubblicazione, chiunque è interessato può proporre ricorso amministrativo avverso al piano.

9. In caso di mancata adozione del Piano Generale di Bonifica, la Giunta Regionale fissa un termine non superiore a sei mesi entro il quale il Consorzio deve predisporre il P.G.B.

10. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta Regionale nomina un Commissario *ad acta* per i necessari adempimenti per l'adozione del P.G.B.

11. Qualora si tratti di piani di bonifica che interessino il territorio di più regioni, si applicano le procedure previste dall'art. 73 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

12. Analoga procedura è seguita per l'aggiornamento del P.G.B.

Art. 3.

Programmi provvisori

1. Fino all'approvazione del P.G.B. gli interventi e il finanziamento delle opere pubbliche di bonifica avvengono nel rispetto della legge regionale n. 19 del 14 luglio 1979 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4.

Determinazione dei consorzi e delimitazione dei comprensori

1. I Consorzi di Bonifica, operanti nella Regione Molise sono:

a) «Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro», con sede in Venafro (Isernia);

b) «Consorzio di Bonifica Destra Trigno e Basso Biferno», con sede in Termoli (Campobasso);

c) «Consorzio di Bonifica Integrale Larinese», con sede in Larino (Campobasso).

La Giunta Regionale, di propria iniziativa o su proposta del Consorzio di Bonifica, sentiti le Province, i Comuni, le Comunità Montane, il Comitato Regionale per la Bonifica, le Organizzazioni Sindacali e Professionali degli agricoltori, nonché i Consorzi di Bonifica interessati, propone al Consiglio Regionale la classificazione, la declassificazione e la ridelimitazione dei comprensori di bonifica, ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni.

Nella ridelimitazione dei comprensori si terrà conto dell'esigenza di accorpere territori omogenei e bacini defluenti verso zone irrigue, allo scopo di individuare comprensori di convenienti dimensioni e funzionalità, fondati su unità idrografiche intere.

4. Qualora i provvedimenti di cui al comma 2 interessano i comprensori ricadenti nel territorio di due o più regioni, si applicano le disposizioni dell'art. 73, comma 2, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 5.

Riordino dei Consorzi di Bonifica

1. Qualora si addivenga alla soppressione di un Consorzio di Bonifica, il patrimonio, il personale in servizio alla data della soppressione dell'ente, nonché ogni altro rapporto giuridico attivo e passivo dei soppressi Consorzi sono trasferiti ai Consorzi di Bonifica dai quali sono assorbiti.

2. L'inquadramento del personale è effettuato sulla base della equiparazione dei livelli retributivi funzionali acquisiti nell'ente di provenienza con riconoscimento dell'anzianità maturata.

3. Ai fini del trasferimento negli organici del nuovo Consorzio si terrà conto dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza e della disponibilità dei posti vacanti per livelli retributivi funzionali e figure professionali.

4. Il personale eccedente sarà assegnato o trasferito ad altri Consorzi di Bonifica, alla Regione, ovvero alle Comunità Montane o ad altri Enti Locali operanti nella Regione, nel rispetto delle procedure stabilite dai contratti che disciplinano la materia.

5. Il personale di cui al comma 4 conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento al momento del trasferimento, ivi compreso quello di fine rapporto, maturato a tale data secondo le norme vigenti presso il Consorzio di provenienza.

6. L'eventuale eccedenza di trattamento economico viene conservata come assegno *ad personam* pensionabile ed assorbibile con la progressione economica e di carriera.

7. Per quanto non espressamente contemplato dalla presente legge, si applicano le norme vigenti dei contratti collettivi di lavoro dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica.

8. Ai fini di cui al primo comma, limitatamente alla definizione ed accertamento dei rapporti giuridici attivi e passivi, la Giunta Regionale nomina un Commissario che provvede agli adempimenti relativi entro il termine di mesi sei.

Art. 6.

Controllo

1. Fermo quanto disposto dalla legge regionale 5 novembre 1976, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, sono sottoposte all'approvazione del Consiglio Regionale le deliberazioni dei Consorzi di Bonifica concernenti:

a) gli atti fondamentali (statuto, regolamento);

b) il piano generale di bonifica;

c) il regolamento organico del personale;

d) i criteri di riparto degli oneri consortili;

e) il bilancio preventivo e loro variazioni;

f) il conto consuntivo.

2. I suddetti atti sono inviati alla Giunta Regionale, che, previa istruttoria da parte del competente Assessorato, li trasmette con le proprie osservazioni e proposte al Consiglio per i definitivi provvedimenti di competenza entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione.

Art. 7.

Comitato regionale per la bonifica

1. È istituito presso l'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, il Comitato Regionale per la Bonifica.

2. Lo stesso è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore Regionale all'Agricoltura e Foreste.

Il Comitato è composto:

a) dal componente della Giunta Regionale preposto al Settore Agricoltura e Foreste, o suo delegato, che svolge la funzione di Presidente del Comitato;

b) da un rappresentante di ciascun Consorzio di Bonifica designato dal competente organo;

c) da tre tecnici dipendenti regionali, esperti in materia di bonifica, lavori pubblici ed amministrazione;

d) da un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, con presenza a livello regionale, con un massimo di tre;

e) da un rappresentante, per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori della bonifica più rappresentative nella Regione che siano firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, con un massimo di tre.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale dell'ottavo livello, o, in fase di prima applicazione, da un funzionario dei Consorzi di Bonifica, nominato dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente, previa designazione delle Deputazioni Amministrative.

4. Il Comitato esprime parere:

1) sulla delimitazione dei comprensori di bonifica;

2) sul piano generale di bonifica;

3) sui piani di classifica per il riparto degli oneri di bonifica e delle spese di organizzazione e di amministrazione dei Consorzi di Bonifica;

4) sui programmi di bonifica e di irrigazione;

5) su ogni altro problema attinente alla bonifica sottoposto al suo esame.

5. Il Comitato Regionale per la Bonifica è convocato dal Presidente o suo delegato ed esprime parere entro trenta giorni dall'avvenuta richiesta.

6. Nel caso in cui il parere non venga espresso nel termine, il procedimento ha comunque corso.

7. Le adunanze del Comitato sono valide con la presenza di almeno 6 componenti ed i pareri sono adottati con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

8. Ai componenti del Comitato, estranei alla Amministrazione Regionale, spetta il compenso previsto dalla legge regionale 1º marzo 1983, n. 7 art. 1.

9. Ai componenti ed al segretario, dipendenti regionali, spetta il compenso stabilito dall'art. 78 delle leggi regionali n. 11 e n. 12 del 31 agosto 1974 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8.

Spese per le opere di bonifica

1. Le opere previste nei piani generali di bonifica sono di pubblico interesse e sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a norma delle vigenti leggi in materia.

2. Le spese per lo studio, la progettazione e l'esecuzione delle opere di cui al comma 1 sono finanziate dalla Regione o da altri Enti obbligati. Dette opere sono eseguite in concessione dai Consorzi di Bonifica.

3. I Consorzi di Bonifica hanno l'obbligo di provvedere all'esercizio ed alla manutenzione delle opere realizzate in concessione ad avvenuta approvazione dei certificati di collaudo da parte degli Enti concedenti.

4. Sulle spese di esercizio e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, la Regione concede contributi, secondo le modalità e le norme delle vigenti leggi regionali in materia.

5. Per favorire la sollecita attuazione degli interventi, nei programmi possono prevedersi, oltre alle spese di mano d'opera e materiali, anche spese per la dotazione di attrezzature meccaniche.

6. Gli interventi di manutenzione e di esercizio si attuano in economia, nei modi previsti dall'art. 67 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350.

7. Le spese per interventi di somma urgenza per il ripristino di opere pubbliche di bonifica, di importo non superiore a 250 milioni, sono a carico della Regione. Detti interventi sono realizzati con le modalità previste dall'art. 70 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350.

8. Le funzioni di Ispettore compartimentale previsto dal citato art. 70 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350 sono svolte dal Responsabile regionale del Settore competente, il quale provvederà, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, ad inoltrare alla Giunta Regionale la proposta di finanziamento della perizia di somma urgenza e la richiesta di affidamento immediato dei lavori.

9. La Giunta Regionale adotta apposito provvedimento immediatamente esecutivo.

Art. 9.

Opere di competenza privata

1. I proprietari di terreni ricadenti nell'ambito dei comprensori dei Consorzi di Bonifica hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori, che interessano i propri fondi o comuni a più fondi limitrofi, necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e di bonifica in genere, e comunque, per non arrecare pregiudizio alle opere ed alla funzionalità delle stesse.

2. I privati, per la realizzazione di dette opere, potranno usufruire di contributi regionali.

Art. 10.

Assunzioni di opere di competenza privata

1. Nel caso in cui i proprietari non accettino di eseguire e mantenere le opere di loro competenza, agli stessi si sostituiscono i Consorzi di Bonifica su istanza di uno o più interessati.

2. La sostituzione dei Consorzi ai privati può avvenire anche nel caso di assoluta inerzia dei proprietari.

3. Le opere di competenza privata assunte dai Consorzi sono dichiarate di pubblica utilità urgenti ed indifferibili. L'approvazione dei relativi progetti è soggetta alla disciplina prevista dalla legge regionale n. 19 del 14 luglio 1979 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le opere in cui i Consorzi intendono sostituirsi ai privati, ivi comprese quelle di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 27 agosto 1973, n. 20 sono elencate in apposito piano comprensoriale suddiviso in piani comunali, i quali sono approvati dalla Giunta Regionale, sentito il Comitato Regionale per la Bonifica.

5. Le opere eseguite dai Consorzi sono ammesse a contributo regionale nella stessa misura prevista per gli interventi realizzati dai privati.

6. Le aliquote di spesa per l'esecuzione e manutenzione delle opere private assunte dai Consorzi, non coperto da contributo regionale, sono a carico dei beneficiari su riparto effettuato dai Consorzi di Bonifica.

7. Gli oneri di cui al comma 6 sono equiparati, a tutti gli effetti, ai contributi spettanti ai Consorzi ai sensi dell'art. 11 della presente legge.

Art. 11.

Contributi consortili e piano di riparto

1. I Consorzi di Bonifica provvedono al riparto e alla riscossione delle spese di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica nonché di quelle per il funzionamento dei Consorzi, non coperto da contributi regionali, a norma delle disposizioni di cui agli artt. 10, 11, 21 e 59 della legge 13 febbraio 1933, n. 215 e del comma 1 dell'art. 8 del D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947.

2. Sono soggetti alla contribuzione i proprietari di immobili sia agricoli che extra-agricoli, compresi gli enti pubblici per i beni di loro appartenenza che traggano beneficio dall'attività consortile.

3. La ripartizione delle quote di spesa è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto dell'attività consortile ed in via provvisoria, sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile, a mezzo di apposito piano di riparto.

4. Le spese di esercizio e di manutenzione di opere irrigue ricadono solo sui comprensori irrigui.

5. I Consorzi di Bonifica, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, devono predisporre il piano di riparto delle spese consortili e le deliberazioni relative debbono essere depositate presso la Giunta Regionale.

6. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

7. Entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, i soggetti interessati possono produrre ricorso alla Giunta Regionale, la quale acquisite le controdeduzioni del Consorzio, che deve pronunciarsi nel termine perentorio di giorni venti trasmette con propria proposta gli atti al Consiglio Regionale che assume le determinazioni definitive.

8. I ruoli annuali dei contributi a carico dei consorziati, saranno pubblicati nell'albo dei Comuni interessati e successivamente consegnati all'Esattoria nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

9. Nelle more dell'approvazione del piano di riparto da parte del Consiglio Regionale, i Consorzi hanno facoltà di dare immediata esecuzione alla deliberazione salvo i conguagli che si rendessero necessari in seguito alle modifiche introdotte dal Consiglio Regionale.

Art. 12.

1. In considerazione delle finalità di pubblico interesse perseguite dai Consorzi di Bonifica, nonché allo scopo di contenere gli oneri a carico dei consorziati entro limiti economicamente sopportabili, la Giunta Regionale può erogare contributi straordinari nella misura massima del 50% delle spese sostenute per l'organizzazione tecnica amministrativa dell'Ente poste a carico dei consorziati.

Art. 13.

Organi consortili

1. Gli organi dei Consorzi di Bonifica sono:

- 1) l'Assemblea dei Consorziati;
- 2) il Consiglio dei Delegati;
- 3) la Deputazione Amministrativa;
- 4) il Presidente;
- 5) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Al Presidente ed al Vice Presidente è attribuita una indennità fissa mensile di carica rispettivamente di lire 900 mila e di lire 450 mila.

3. Per la partecipazione alle sedute della Deputazione Amministrativa e del Consiglio dei Delegati, ai rispettivi componenti compete, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, un gettone di presenza nella misura di lire 25 mila.

4. Al Presidente del Collegio dei Revisori ed ai Revisori effettivi, oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute, è attribuita una indennità fissa mensile rispettivamente di L. 450 mila e di L. 225 mila.

Art. 14.

Assemblea dei consorziati

1. L'Assemblea dei consorziati è costituita da quattro sezioni distinte, individuate per classi di contribuenza, i cui componenti esercitano il diritto di voto, contemporaneamente, in seggi istituiti in ogni Comune ricadente nel comprensorio.

2. Hanno diritto al voto i proprietari di immobili siti nel comprensorio ed iscritti nel catasto consortile, che abbiano compiuto i 18 anni, godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile, nonché i conduttori a qualsiasi titolo che abbiano i requisiti di cui sopra e che in virtù degli obblighi derivanti da contratto siano tenuti a pagare il contributo consortile.

3. L'assemblea elegge il Consiglio dei Delegati.

Art. 15.

Consiglio dei delegati

1. Il Consiglio dei Delegati è composto da 30 membri di cui 24 elettivi e 6 di diritto.

2. Sono membri di diritto del Consiglio dei Delegati 6 rappresentanti della Regione eletti dal Consiglio Regionale, in ragione di 4 rappresentanti per la maggioranza e 2 per la minoranza.

3. Partecipa alla riunione del Consiglio, con voto consultivo, un rappresentante dei dipendenti del Consorzio, nominato in apposita assemblea convocata dal Presidente.

4. Al Consiglio dei Delegati spettano le seguenti funzioni:

- a) eleggere nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente e i membri elettivi della Deputazione Amministrativa;
- b) deliberare lo Statuto, i regolamenti per l'amministrazione del Consorzio e l'organico del personale;
- c) deliberare il bilancio di previsione e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo;
- d) deliberare il programma di bonifica ed i piani di riordino fondiario ed irriguo;
- e) deliberare i contributi consortili;
- f) deliberare la stipulazione di mutui;
- g) deliberare sull'aggiornamento periodico delle indennità di cui al precedente articolo 13, nei modi, nei termini e nelle quantità previste dall'art. 15 della legge 27 dicembre 1986, n. 816.

5. Le competenze del Consiglio dei Delegati non specificatamente menzionate nella presente legge sono fissate nello Statuto del Consorzio.

Art. 16.

Elezioni dei delegati

1. Ai fini dell'elezione dei delegati, i consorziati sono suddivisi, secondo quanto stabilito dallo Statuto del Consorzio, in 4 sezioni, a seconda del diverso carico contributivo dei consorziati.

2. Ad ogni sezione verrà attribuito un numero di delegati, sul totale dei delegati da eleggere dai consorziati, percentualmente pari al rapporto fra la somma dei contributi imposti ai consorziati facenti parte di ciascuna sezione ed il totale della contribuenza consortile, fino al limite massimo del 40% dei delegati da eleggere.

3. I delegati eventualmente non attribuiti ad una sezione, perché eccedenti il 40% dei delegati da eleggere, verranno attribuiti alle altre sezioni con i criteri di cui al comma 2.

4. L'elezione del Consiglio dei Delegati si svolgerà separatamente e contemporaneamente sezione per sezione, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione.

5. Le liste dei candidati dovranno essere presentate da un numero di consorziati non inferiori al 3% degli aventi diritto al voto della sezione.

6. Alla lista di candidati che, all'interno di ciascuna sezione, avrà conseguito il maggior numero di voti andranno assegnati i 2/3 dei delegati spettanti ad ogni sezione.

7. Il restante quarto è attribuito alle altre liste in relazione alla percentuale di voti ottenuta da ciascuna lista nell'ambito della sezione, le frazioni superiori al 50% sono elevate all'unità, quelle uguali o inferiori si annullano.

8. Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, in caso di parità vale l'ordine di lista.

9. Qualora in una sezione sia stata presentata una sola lista di candidati, gli elettori potranno dare il voto di preferenza anche ad aventi diritto al voto della medesima sezione non compresi nella lista presentata.

10. In caso di parità di voti risulterà eletto colui che è gravato di maggior contributo.

Art. 17.

Individuazione fasce di contribuenza

1. L'individuazione delle classi di contribuenza, di cui al precedente articolo 16, è effettuata con deliberazione della Deputazione Amministrativa del Consorzio, approvata dal Consiglio Regionale.

Art. 18.

Diritto al voto

1. Ogni membro dell'Assemblea ha diritto ad un voto che è uguale, personale e non delegabile se non nei limiti di cui al successivo comma 2.
2. Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro consorziato iscritto nella stessa sezione, ma non è ammesso il cumulo di più di una delega.
3. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.
4. In caso di comunione, il diritto al voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa al quale dovrà essere conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche le quote del delegato. In mancanza di tale delega si considera quale rappresentante il primo intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto.

Art. 19.

Ricorsi avverso le operazioni elettorali

1. I verbali riguardanti le operazioni elettorali sono trasmessi alla Giunta Regionale tramite l'Assessorato all'Agricoltura e Foreste entro sei giorni dalla data di svolgimento delle elezioni in plico sigillato.
2. Avverso le operazioni elettorali sono ammessi ricorsi ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. Sono fatte salve le altre disposizioni legislative in materia di ricorsi avverso le operazioni elettorali.
3. Gli eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali devono essere indirizzati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati nell'albo consortile, alla Giunta Regionale tramite l'Assessorato all'Agricoltura, che esprime il proprio parere in merito.
4. La Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947, decide sui ricorsi.

Art. 20.

Durata del Consiglio dei delegati

1. Il Consiglio dei Delegati resta in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
2. Il delegato che, per qualsiasi causa, cessa dalla carica, è sostituito dal primo dei candidati non eletto della lista di sezione cui apparteneva il delegato sostituito.
3. L'atto di surroga va trasmesso alla Giunta Regionale tramite l'Assessorato all'Agricoltura.

Art. 21.

Elezioni degli altri organi consorziali

1. Il Consiglio dei Delegati, sempre che sia avvenuta la nomina dei componenti di diritto di cui al precedente art. 15, è convocato dal Presidente uscente o in sua assenza, impedimento o inerzia, dal componente eletto più anziano di età, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati elettorali o dalla data di notifica del provvedimento definitivo adottato dalla Giunta Regionale ai sensi del 4° comma del precedente art. 19.
2. Il Consiglio, nella prima adunanza, provvede alla elezione del Presidente e del Vice Presidente con voto segreto ed operazioni separate.
3. Lo stesso Consiglio provvede, con voto segreto, alla elezione dei membri della Deputazione Amministrativa, di sua competenza.
4. Il Consiglio provvede, infine, alla designazione di due componenti effettivi ed uno supplente del Collegio dei Revisori dei Conti, i quali possono essere scelti anche fra non consorziati.
5. Le modalità elettive dei vari organi consorziali sono riportate negli Statuti dei Consorzi.

Art. 22.

Deputazione amministrativa

1. La Deputazione Amministrativa è composta dal Presidente; dal Vice Presidente, da 4 deputati eletti dal Consiglio ed è integrata da 1 membro di diritto designato dalla Giunta Regionale fra i 6 rappresentanti eletti dal Consiglio Regionale.

2. Partecipa alle riunioni della Deputazione, con voto consultivo, un rappresentante dei dipendenti del Consorzio designato ai sensi dell'art. 15.

3. Le competenze della Deputazione Amministrativa sono fissate dallo Statuto dei Consorzi. La Deputazione Amministrativa dura in carica cinque anni e decade con il Consiglio di cui è espressione, salvo il caso di sfiducia espressa, con voto segreto, da non meno dei due terzi dei componenti il Consiglio stesso.

Art. 23.

Il presidente ed il vice presidente

1. Il Presidente esercita la rappresentanza legale del Consorzio. Egli presiede il Consiglio dei Delegati e la Deputazione Amministrativa; esercita tutte le altre funzioni indicate nello Statuto del Consorzio.
2. Il Vice Presidente sostituisce, a tutti gli effetti, il Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.
3. Le cariche di Presidente e Vice Presidente hanno una durata di anni cinque, salvo il caso di revoca da parte del Consiglio, espressa, con votazione segreta, da almeno i due terzi dei componenti il Consiglio stesso.
4. La carica di Presidente e di Vice Presidente è incompatibile con le cariche di:
 - a) Consigliere Regionale;
 - b) Presidente ed Assessore Provinciale;
 - c) Sindaco ed Assessore Comunale;
 - d) Presidente ed amministratore dei seguenti Enti - Comunità Montana; Consorzio Industriale; Camera di Commercio - Industria - Artigianato; Ente Provinciale del Turismo; Unità Sanitaria Locale; Ente Regionale di Sviluppo Agricolo Molisano (E.R.S.A.M.); Ente Risorse Idriche Molise (E.R.I.M.).

Art. 24.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
2. Il Consiglio Regionale designa un membro effettivo ed uno supplente, da scegliersi fra gli iscritti all'albo dei Revisori dei Conti.
3. Al componente effettivo, designato dal Consiglio Regionale, è riservata la presidenza del Collegio stesso.
4. Gli altri membri del Collegio, i quali siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge regionale n. 19 del 18 settembre 1989, sono designati dal Consiglio dei Delegati ai sensi dell'art. 21 della presente legge.
5. I componenti del Collegio durano in carica cinque anni.

Art. 25.

Amministrazione commissariale

1. In caso di impossibilità di funzionamento degli organi o di gravi irregolarità, il Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa, previo parere della competente Commissione Consiliare, scioglie l'Amministrazione ordinaria dell'Ente e nomina un Commissario regionale.
2. Il Commissario indice le elezioni per la nomina degli Organi ordinari. Esso esercita tutte le attribuzioni dei predetti organi per un periodo non eccedente un anno dall'esecutività del decreto di nomina.
3. Contestualmente alla nomina del Commissario viene nominata, con le stesse modalità del comma 1, una Consulta sulla base della normativa attualmente in vigore.

Art. 26.

Concessione di fidejussione

1. Per il superamento di eventuale stato di crisi in atto e/o per far fronte a passività di bilancio, la Giunta Regionale può concedere ai Consorzi di Bonifica fidejussioni per contrarre mutui agevolati quinquennali.
2. La concessione di fidejussione è subordinata alla approvazione dei rendiconti consortili da parte dell'amministrazione consortile.

3. L'accertamento dei requisiti di cui al comma 1 è demandato agli organi tecnico-amministrativi degli Assessorati all'Agricoltura e Foreste e Finanze per le rispettive competenze.

4. Per i mutui di cui al comma 1, la Regione può concorrere, altresì, nel pagamento degli interessi praticati dagli istituti di Credito nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

5. Il concorso regionale sugli interessi non può comunque superare il tasso periodicamente stabilito dal Ministero del Tesoro ai sensi del D.P.R. n. 616/1977, art. 109 e, in ogni caso, l'onere a carico del Consorzio non può essere inferiore a quel determinato ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 1985.

6. Alla liquidazione del concorso regionale a favore dell'istituto bancario mutuante si provvede con deliberazione della Giunta Regionale, sulla base di rendiconti prodotti annualmente dallo stesso istituto finanziatore.

Art. 27.

Finanziamenti speciali

1. Allo scopo di consentire ai Consorzi di Bonifica della Regione di sopperire a temporanea deficienza di cassa, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura, ha facoltà di concedere anticipatamente senza interessi, fino ad un massimo di 500 milioni per ciascun Consorzio.

2. Tali anticipazioni non potranno essere rinnovate se non ad avvenuta totale restituzione della precedente anticipazione.

3. I Consorzi di Bonifica, sulla base di idonea documentazione dimostrante la necessità dell'intervento regionale, potranno presentare all'Assessorato all'Agricoltura istanza intesa ad ottenere le anticipazioni di cui al comma 1.

4. L'Assessorato all'Agricoltura, accertato lo stato di necessità dell'Ente, di concerto con l'Assessorato alle Finanze, concorderà apposita convenzione, disciplinante i rapporti tra la Regione ed il Consorzio, in cui, tra l'altro, saranno previsti i tempi e le modalità di erogazione e di rientro delle somme.

5. Il recupero deve comunque avvenire, con le prime entrate e/o con il rilascio di delegazioni di pagamento a valere sui ruoli di contribuenza.

6. Entro trenta giorni dal perfezionamento dell'istanza, il predetto Assessorato proporrà alla Giunta Regionale l'approvazione della convenzione ed il relativo provvedimento di concessione.

Art. 28.

Norme transitorie

1. Le Amministrazioni dei Consorzi di Bonifica provvedono all'adeguamento degli Statuti secondo le norme della presente legge, entro il termine di mesi quattro dalla data di rinnovo degli organi consortili. Per la prima applicazione della presente legge, le Amministrazioni in carica, ancorché in regime commissariale, adottano gli adempimenti previsti dall'art. 16 ed indicano le elezioni per il rinnovo degli organi entro 8 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini del rinnovo degli organi è irrilevante la data di insediamento di quelli in carica.

3. Gli organi consortili scaduti e quelli che scadranno nel corso del periodo occorrente per svolgere le elezioni sono prorogate fino all'insediamento dei nuovi organi.

Art. 29.

Norma finanziaria

1. L'onere della presente legge sarà quantificato annualmente dalla legge di bilancio regionale sulle somme derivanti alla Regione da leggi dello Stato di finanza agricola.

2. Per l'anno 1991 l'onere occorrente sarà stabilito con leggi di bilancio riferito allo stesso anno con fondi derivanti alla Regione da leggi finanziarie per l'agricoltura.

Art. 30.

Norma finale

1. Per quanto non previsto espressamente nella presente legge trovano applicazione le leggi regionali in vigore, le norme contenute nel R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quanto espressamente contenuto negli Statuti dei Consorzi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale degli atti della Regione Molise. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, 3 luglio 1991

SANTORO

91R0507

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1991, n. 11.

Provvedimenti di rifinanziamento e modifiche di leggi regionali a diversi settori di intervento.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 13 del 5 luglio 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'anno 1991 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato *A* nella misura a fianco di ciascun intervento settoriale indicato, ancorché esaurite per quanto concerne la loro validità finanziaria.

Art. 2.

Per l'anno 1991 è autorizzato il finanziamento, nel bilancio della Regione, dei provvedimenti legislativi dello Stato di cui all'allegato *B* concernenti interventi per i quali l'Amministrazione regionale non ha provveduto a dotarsi di autonomi provvedimenti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

Art. 3.

Per l'anno 1991 sono autorizzati i nuovi limiti d'impegno nella misura indicata nell'allegato *C* della presente legge.

Art. 4.

L'erogazione delle somme indicate ai capitoli dello stato di previsione della spesa riportati nella colonna *A* della tabella *I* potrà avvenire entro i limiti dell'accertamento e riscossione sui corrispondenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata riportati nella colonna *B* della stessa tabella.

(Omissis).

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, 3 luglio 1991

SANTORO

91R0508

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1991, n. 12.

Estensione ai dipendenti regionali inquadrati nelle qualifiche dirigenziali delle disposizioni di cui al decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, comma 4-quinquies.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 14 del 16 luglio 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'adeguamento della normativa sull'inquadramento del personale regionale alle disposizioni di cui al D.L. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1990, n. 37, l'art. 86 della legge regionale 31 agosto 1974, n. 11, viene integrato come segue:

«Al dipendente inquadrato nella 1^a e 2^a qualifica dirigenziale, assunto in data anteriore all'8 settembre 1974 che abbia compiuto il 65° anno di età senza aver raggiunto i 40 anni di servizio, è consentito di rimanere in servizio, a domanda, sino al raggiungimento del limite massimo del servizio utile, valutato ai sensi dell'art. 10, sesto comma, del D.L. 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, e comunque non oltre il 70° anno di età».

Art. 2.

Pubblicazione

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, 15 luglio 1991

SANTORO

91R0509

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1991, n. 10.

Partecipazione della Regione al Consorzio Telcal per la realizzazione del «Piano telematica Calabria».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 46 dell'11 luglio 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

Finalità

1. Per perseguire le finalità di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in riferimento alla deliberazione CIPE del 29 dicembre 1986, che ha approvato il primo piano annuale attuativo del programma triennale di sviluppo del mezzogiorno 1987/1989, ed alla legge regionale 12 novembre 1990, n. 58, la Regione Calabria è autorizzata a partecipare al Consorzio Telematica Calabria (Telcal), costituito dall'IRI nel 1987 avente ad oggetto la realizzazione del «Piano Telematica Calabria», incluso nel programma di sviluppo sopradetto.

Art. 2.

Misura e modalità della partecipazione al consorzio

1. La quota di partecipazione della Regione al fondo del Consorzio Telcal è pari al 40 per cento del fondo consortile.

2. Al Consiglio regionale deve essere riservata la designazione di cinque membri sugli undici componenti del Consiglio direttivo del consorzio che saranno eletti secondo le modalità di cui all'art. 79 del regolamento del Consiglio regionale. Deve essere garantita la rappresentanza della minoranza.

3. Tra i membri di sua spettanza l'amministrazione regionale designa il vice presidente del consorzio, il presidente del collegio sindacale e un membro del collegio stesso.

4. Il presidente della Regione partecipa all'assemblea dei consorziati, anche a mezzo di un suo delegato consigliere regionale.

Art. 3.

Obiettivi del piano

1. Il «Piano Telematica Calabria» mira a:

dare impulso, attraverso una concentrazione di risorse umane ed economiche, al comparto informatico della Regione, valorizzando il ruolo delle imprese che operano in Calabria;

promuovere in Calabria attraverso gli strumenti della formazione, dell'aggiornamento professionale e dell'esperienza pratica, l'occupazione duratura di tecnici informatici di supporto;

favorire l'introduzione di nuove tecnologie in Calabria attraverso la formazione e l'aggiornamento professionale;

razionalizzare ed automatizzare i processi informativi nei settori chiave per lo sviluppo del territorio.

Art. 4.

Contenuti del Piano

1. Il «Piano Telematica Calabria» comporta l'attuazione di interventi nei seguenti settori:

- 1) amministrazione regionale;
- 2) sanità;
- 3) Teledidattica;
- 4) giustizia;
- 5) agricoltura;

- 6) turismo;
- 7) ricerca;
- 8) comuni;
- 9) formazione diffusa;
- 10) centro consortile;
- 11) rete;
- 12) CED sviluppo.

2. Per la realizzazione del Piano il Consorzio Telcal si avvale del finanziamento di lire 409 miliardi concesso dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, giusta convenzione stipulata tra le parti il 7 marzo 1990.

Art. 5.

Proprietà dei beni acquisiti o prodotti

1. La regione in quanto ente esponenziale del territorio è il soggetto destinatario dell'intervento, ai sensi della legge 1º marzo 1986, n. 64, e diviene proprietaria dei beni acquisiti o prodotti in attuazioni del piano.

2. Nei settori di propria competenza la Regione definisce le modalità di gestione dei sistemi e può costituire correlate strutture operative.

Art. 6.

Oneri di funzionamento

1. La regione non è tenuta alla copertura delle spese di funzionamento del Consorzio.

Art. 7.

Comitato tecnico-scientifico

1. È istituito un comitato tecnico-scientifico, composto di tre membri nominati dal Consiglio regionale, con il compito di verificare l'attuazione dal Consiglio direttivo del consorzio e di riferire almeno annualmente al Consiglio regionale.

Art. 8.

Incompatibilità

1. I componenti del Consiglio direttivo del consorzio designati dalla regione ed i componenti del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo precedente sono scelti tra persone di comprovata esperienza professionale e non devono:

a) avere riportato condanna, anche non definitiva, pena detentiva superiore ad un anno per reati colposi ovvero a pena detentiva superiore a sei mesi per delitti.

Sono in ogni caso esclusi dalla nomina le persone che abbiano riportato condanna, anche non definitiva, per delitti contro il patrimonio, la pubblica amministrazione, e l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica;

b) essere sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligato in flagranza;

c) essere stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvo gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dell'art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

d) essere sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.

2. Ai fini dell'esame della comprovata esperienza professionale, i curricula delle persone designate alla nomina devono essere presentati alla Segreteria Generale del Consiglio almeno cinque giorni prima della elezione.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 680 milioni per l'esercizio 1991, si farà fronte con lo stanziamento previsto per il capitolo n. 6121202 dello stato di previsione della spesa relativo all'esercizio finanziario 1991.

Art. 10.

Norme finali

1. Il presidente della regione è autorizzato ad assumere tutte le iniziative necessarie per assicurare la partecipazione della regione al consorzio TELCAL, di cui all'art. 1 della presente legge, comprese quelle relative alle modificazioni dello statuto consortile vigente ed alla stipulazione di eventuali patti parasociali.

Art. 11.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 8 luglio 1991

OLIVO

91R0494

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1991, n. 17.

Programma regionale per la cessione del patrimonio abitativo degli enti pubblici ed il reimpiego delle entrate finanziarie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 22 del 13 giugno 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HÀ APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. Allo scopo di realizzare un miglior utilizzo del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, la regione Sardegna, in attuazione dell'art. 5, lettera d), dello Statuto ed in applicazione dell'art. 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513, favorisce l'accesso alla proprietà della casa.

2. Gli Istituti autonomi per le case popolari, i comuni e gli enti pubblici della Sardegna procedono all'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nel rispetto della vigente normativa, attraverso programmi annuali di cessione secondo quanto indicato nei successivi articoli.

3. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:

a) gli alloggi di servizio assentiti mediante semplice concessione amministrativa e senza contratto di locazione;

b) gli alloggi di proprietà degli enti pubblici previdenziali purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il contributo od il concorso dello Stato o della regione;

c) le costruzioni a carattere provvisorio o comunque destinate a ricovero temporaneo delle famiglie sprovviste di abitazione (case parcheggio);

d) gli alloggi espressamente destinati a scopi assistenziali o a categorie di persone o finalità diverse da quelle dell'edilizia sovvenzionata.

Art. 2.

Programmi annuali di cessione

1. I programmi di cui al precedente art. 1, predisposti distintamente per il patrimonio di edilizia sovvenzionata e per quello di edilizia non sovvenzionata, sono proposti all'approvazione della regione entro il 30 marzo di ciascun esercizio finanziario e debbono indicare, oltre alle linee di politica gestionale del patrimonio perseguita da ciascun ente gestore, i criteri di utilizzo delle entrate derivanti dalle cessioni patrimoniali.

2. I programmi di cessione e di riutilizzo delle entrate sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore dei lavori pubblici, sentita la commissione comunale di cui all'art. 8 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, nel rispetto del piano regionale di sviluppo e degli atti della programmazione della regione nel settore dell'edilizia residenziale pubblica.

3. L'approvazione dei programmi di riutilizzo, qualora riferiti ad alloggi di edilizia sovvenzionata, costituisce l'atto di proposta della regione per la successiva autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici di cui all'ultimo comma dell'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

Art. 3.

Cessione del patrimonio ex A.C.A.I. nel comune di Carbonia

1. L'Istituto autonomo per le case popolari di Cagliari predispone, nell'ambito dei programmi annuali di cui al precedente art. 2, e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposito programma di cessione degli alloggi realizzati dall'A.C.A.I. e successivamente trasferiti alla S.M.C.S., la cui alienazione, per le modalità di costruzione e la vetustà di tale patrimonio, è ritenuta utile, ai sensi dell'art. 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513, per una migliore gestione del patrimonio amministrato dal predetto istituto.

2. La cessione degli alloggi di cui al comma precedente che risultino occupati senza titolo è subordinata alla regolarizzazione dei rapporti locativi secondo quanto disposto dall'art. 40 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, e successive modificazioni. A tal fine il comune di Carbonia, entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e su segnalazione dello I.A.C.P. di Cagliari, provvede a dichiarare decaduti, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, gli assegnatari che abbiano ceduto in tutto o in parte gli alloggi assegnati o non abitino più stabilmente negli stessi, salvo che non siano emigrati per motivi di lavoro e che comunque non abbiano ceduto in tutto o in parte l'alloggio ad essi assegnato.

Art. 4.

Cessione del patrimonio di edilizia sovvenzionata

1. Il patrimonio edilizio compreso nei programmi approvati dalla regione ai sensi del precedente art. 1 ed assoggettato alla gestione speciale di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, è ceduto secondo le modalità indicate dagli articoli 27, 28 e 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

2. Possono conseguire il riscatto dell'alloggio gli assegnatari che siano inquilini da oltre 10 anni e in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, e successive modifiche e integrazioni ed abbiano pagato integralmente il canone di locazione.

3. È vietato per un periodo di dieci anni procedere alla modificazione della destinazione d'uso degli immobili ceduti.

Art. 5.

Limiti di cessione

1. Gli alloggi ceduti in proprietà in attuazione del programma di cessione di cui al precedente art. 2 non possono nel complesso superare il 25 per cento di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di ogni singolo Istituto o comune al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Cessione del patrimonio di edilizia non sovvenzionata

1. Il patrimonio edilizio compreso nei programmi approvati dalla regione ai sensi del precedente art. 1, e non assoggettato alla gestione speciale di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, è ceduto agli assegnatari che ne fanno richiesta

sulla base del valore venale degli alloggi determinati dall'Ufficio tecnico erariale ed in ogni caso il prezzo non potrà essere inferiore a quello determinabile ai sensi dell'art. 52, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni.

2. Possono conseguire il riscatto dell'alloggio gli assegnatari che ne siano inquilini da oltre 10 anni ed abbiano integralmente pagato i canoni di locazione.

3. Il pagamento del prezzo è effettuato in contanti o ratealmente con iscrizione di ipoteca sull'alloggio ceduto.

4. Il pagamento rateale è fissato per un periodo massimo di quindici anni con la maggiorazione delle rate di un tasso di interesse pari al tasso di sconto vigente alla stipula dell'atto di cessione.

5. Alle cessioni di cui al presente articolo si applicano le norme contenute nei commi quinto, settimo, ottavo e nono dell'art. 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni.

Art. 7.

Cessione del patrimonio non abitativo

1. Gli Istituti autonomi per le case popolari possono comprendere, nei programmi di cui al precedente art. 2, unità immobiliari non residenziali che, per collocazione e specifica destinazione, abbiano scarsa rilevanza sociale.

2. La cessione delle unità immobiliari di cui al comma precedente è effettuata all'incanto sulla base di un prezzo iniziale determinato dall'Ufficio tecnico erariale.

Art. 8.

Reimpiego delle entrate

1. Le somme ricavate dalla cessione del patrimonio di cui ai precedenti articoli 1 e 7 sono destinate:

a) all'acquisto, alla costruzione ed al recupero di alloggi di edilizia sovvenzionata;

b) alla realizzazione dei programmi integrati di cui alla deliberazione CIPE 27 ottobre 1988;

c) alla realizzazione di urbanizzazioni e di servizi in quartieri o immobili di edilizia pubblica carenti di tali opere;

d) all'acquisizione di aree per la realizzazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica;

e) alla costruzione di alloggi-parcheggio e di alloggi di edilizia agevolata convenzionata al fine di promuovere la mobilità degli assegnatari per i quali si verifichi la condizione di decadenza, come previsto dall'art. 21, lett. e), della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13.

Art. 9.

Norma transitoria

1. Il termine del 31 dicembre 1986, previsto al primo comma dell'art. 40 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, concernente «Disciplina delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica», è prorogato al 31 dicembre 1990.

Art. 10.

Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1989, n. 13

1. Il dodicesimo comma dell'art. 8 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, è così sostituito:

«12. Ai componenti delle Commissioni di cui ai precedenti commi è corrisposto un gettone di presenza di L. 80.000 lorde per ciascuna seduta, intendendosi per seduta quella svolta nell'ambito della giornata solare anche se in tempi frazionati.»

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in L. 30.000.000 annue.

2. Nel bilancio della regione per l'anno 1991 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

3. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico sul capitolo 08103-01 del bilancio della Regione per l'anno 1991 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 10 giugno 1991

FLORIS

91R0510

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1991, n. 18.

Modifica della denominazione del comune di Ollastra Simaxis in «Ollastra».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 24 del 25 giugno 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 30 ottobre 1986, n. 58, così come modificata dalla legge regionale 12 gennaio 1987, n. 2, la denominazione del comune di Ollastra Simaxis in provincia di Oristano è mutata in quella di «Ollastra».

Art. 2.

1. La tabella A allegata alla legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, e successive modificazioni è modificata in conformità al disposto del precedente art. 1.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 18 giugno 1991

FLORIS

91R0511

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1991, n. 19.

Contributi a sostegno delle spese di funzionamento e per la riqualificazione dei servizi dei comuni, delle province e delle comunità montane della Sardegna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 24 del 25 giugno 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Destinazione dei contributi

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare annualmente contributi a sostegno delle spese di funzionamento e per la riqualificazione dei servizi dei comuni, delle province e delle comunità montane della Sardegna.

I contributi sono ripartiti con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di enti locali, da emanarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio. In sede di prima applicazione, il decreto è emanato entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. I comuni, le province e le comunità montane utilizzano il contributo nell'ambito delle seguenti finalità:

a) istituzione e gestione di servizi di pubblica utilità e acquisto delle relative attrezzature fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni sulla copertura minima obbligatoria del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale con proventi tariffari e con contributi finalizzati;

b) finanziamento delle spese generali di funzionamento derivanti:

dall'esercizio delle funzioni amministrative trasferite, delegate o comunque attribuite dalla legislazione regionale;

dalla gestione dei trasferimenti regionali specificatamente destinati a spese di investimento;

c) copertura di spese di investimento e pagamento di rate di ammortamento di mutui contratti o da contrarre con la Cassa depositi e prestiti, gli istituti di previdenza, il credito sportivo e, fino alla concorrenza delle medesime condizioni di credito, anche con altri istituti;

d) riequilibrio della gestione finanziaria, con pagamento dei debiti pregressi regolarmente accertati e non estinti per insufficienza del finanziamento di cui all'art. 8 della legge regionale 28 settembre 1990, n. 43.

Art. 2.

Ripartizione dei contributi

1. Per l'anno 1991 il contributo destinato ai comuni è ripartito:

a) per il 70 per cento in parti uguali fra i comuni destinatari;

b) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT

Per l'anno 1991 il contributo destinato alle Province è ripartito:

a) per il 30 per cento in parti uguali fra le Province destinatarie;

b) per il 70 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT

Per l'anno 1991 il contributo destinato alle Comunità montane è ripartito in parti uguali.

4. Per gli anni seguenti i criteri di ripartizione saranno stabiliti con successiva legge regionale.

Art. 3.

Incentivi alle forme associative fra Comuni

1. Al fine di incentivare l'unione e la fusione di Comuni, nel procedere alla ripartizione della parte del contributo da dividersi in proporzione alla popolazione residente, si applica un coefficiente di ponderazione di 4 alla popolazione dei Comuni non superiori a 5.000 abitanti che deliberano la costituzione di un'unione, ai sensi dell'articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, o che entrano a far parte di un nuovo comune derivante dalla fusione di Comuni contigui. Nel caso in cui del Comune risultante dalla fusione entrino a far parte comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, trovano applicazione le norme di cui al quinto comma dell'articolo 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Inoltre, nel procedere alla ripartizione della parte del contributo da dividersi in parti uguali, viene computata, oltre alla quota spettante all'unione o al nuovo Comune, una quota per ciascuno dei comuni che deliberano la costituzione di un'unione o che entrano a far parte di un nuovo Comune derivante dalla fusione di Comuni contigui.

3. Al fine di incentivare l'effettiva gestione associata dei servizi, nel procedere alla ripartizione della parte del contributo da dividersi in proporzione alla popolazione residente nei comuni, si applica un

coefficiente di ponderazione di 4 alla popolazione dei Comuni fino a 5.000 abitanti e di 2 alla popolazione dei comuni da 5.001 a 10.000 abitanti che deliberino la costituzione di consorzi volontari ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Per gli anni 1991 e 1992, i medesimi coefficienti di ponderazione si applicano anche alla popolazione dei comuni non superiori rispettivamente a 5.000 e 10.000 abitanti che partecipano a consorzi ed altre forme associative tra enti locali per la gestione di servizi costituiti prima dell'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. I coefficienti di ponderazione di cui ai precedenti commi possono essere applicati congiuntamente.

Art. 4.

Studio sugli indicatori e i criteri di ripartizione dei trasferimenti regionali agli enti locali

1. Al fine di consentire l'adozione dei criteri definitivi di ripartizione di cui al quarto comma dell'articolo 2, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale:

a) predispone, avvalendosi dei dati in suo possesso, e in particolare di quelli desumibili dai certificati dei conti consuntivi dei bilanci degli enti locali, una banca dati sulle entrate, con particolare riferimento ai trasferimenti finanziari regionali, e sulle spese degli enti locali, nonché sui livelli e i costi dei servizi da questi erogati;

b) presenta alla competente commissione consiliare proposte per l'impiego di indicatori e di criteri ritenuti utili al fine di pervenire ad un metodo di ripartizione dei contributi di cui alla presente legge, e eventualmente di altri trasferimenti regionali, che:

tenga conto degli effettivi fabbisogni finanziari degli enti locali e dei costi e livelli di sviluppo dei diversi servizi da essi erogati;

incentivi l'efficienza della gestione;

tenga conto dell'effettiva attivazione, da parte degli enti locali, degli istituti contrattuali finalizzati al miglioramento dell'efficienza dei servizi.

Art. 5.

Spese per la formazione dei dipendenti degli enti locali

1. Al fine di assicurare che il livello medio di preparazione professionale dei dipendenti degli enti locali territoriali sia idoneo a garantire il migliore funzionamento dei servizi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi all'Istituto regionale sardo per la formazione professionale di cui alla legge regionale 30 maggio 1989, n. 22.

Art. 6.

Incremento del Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi

1. Gli enti locali sono autorizzati a destinare fino ad un massimo del 5 per cento degli stanziamenti loro assegnati ai sensi della legge regionale n. 45 del 1976 per incrementare il Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333.

Art. 7.

Interpretazione autentica dell'art. 7 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13

1. Al secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, al punto a) dopo le parole «anni 1992 e 1993» aggiungere le parole «per ciascuno»; al punto b) dopo le parole «anni 1992 e 1993» aggiungere le parole «per ciascuno»; al punto c) dopo le parole «anni 1992 e 1993» aggiungere le parole «per ciascuno»; al punto d) dopo le parole «anni 1992 e 1993» aggiungere le parole «per ciascuno».

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinate in lire 81.500.000.000 per l'anno 1991, in lire 90.000.000.000 per l'anno 1992 e in lire 100.000.000.000 per l'anno 1993.

2. Alla determinazione della spesa per gli anni successivi al 1993 si provvede con la legge finanziaria.

3. Nel bilancio annuale della Regione per l'anno finanziario 1991 e nel bilancio pluriennale per gli anni 1991/1993 sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis).

4. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 04162-06, 04162-07, 04162-08, 04162-09 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1991 ed ai capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi corrispondenti ai capitoli 04162-06 e 04162-07.

Art. 9.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto Speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 24 giugno 1991

FLORIS

91R0512

LEGGE REGIONALE 1° luglio 1991, n. 20.

Norme integrative per l'attuazione della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, concernente: «Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 26 dell'8 luglio 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 1989, N. 45

Art. 1.

Norme transitorie

1. Gli strumenti urbanistici comunali, generali ed attuativi, compresi gli studi di disciplina delle zone turistiche, adottati dal Consiglio comunale entro il 21 dicembre 1989, seguono il procedimento di formazione stabilito per ciascuno di essi dalle disposizioni vigenti in materia alla suddetta data, previo parere del Comitato tecnico regionale per l'urbanistica.

2. Gli strumenti di cui al precedente comma sono comunque sottoposti per i loro contenuti alle norme di cui alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45.

3. Le norme di cui ai precedenti commi hanno validità un anno.

Art. 2.

Contributi ai Comuni per gli studi delle zone turistiche predisposti prima del 22 dicembre 1989

1. I contributi ai comuni per gli studi delle zone turistiche predisposti prima del 22 dicembre 1989, nonché per la predisposizione del Piano degli accessi pubblici al mare, previsti dall'articolo 29 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, di cui al primo comma dell'articolo 59 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, sono erogati secondo le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 41 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45.

Art. 3.

Disposizioni per i piani attuativi

1. Per l'edificazione delle zone omogenee C, D, F e G è obbligatoria la predisposizione del piano attuativo.

2. Nelle zone omogenee A, prive di strumento attuativo vigente, gli interventi di demolizione nonché quelli di ricostruzione sono subordinati alla redazione di un piano attuativo esteso almeno all'intero isolato.

3. Uno o più proprietari qualora dimostrino l'impossibilità, per mancanza di assenso degli altri proprietari, di predisporre un piano attuativo possono previa autorizzazione del Comune predisporre il piano esteso alla intera area. In tale ipotesi il piano si attuerà per stralci funzionali convenzionabili separatamente e i relativi oneri di urbanizzazione saranno ripartiti tra i diversi proprietari.

Art. 4.

Mancata determinazione sulla domanda di concessione da parte del Sindaco

1. Nel caso in cui, trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di concessione o dalla presentazione dei documenti aggiuntivi richiesti, il Sindaco non abbia espresso le proprie determinazioni, l'interessato può avanzare istanza all'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, per l'intervento sostitutivo.

2. Entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza l'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica invita il Sindaco a pronunciarsi nei successivi quindici giorni.

3. Scaduto infruttuosamente detto termine, l'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica procede, nei dieci giorni successivi, con proprio decreto, alla nomina di un Commissario *ad acta* che si pronuncia sulla domanda di concessione, entro trenta giorni dalla data del ricevimento dell'incarico, sentita la Commissione edilizia.

Art. 5.

Mancata determinazione sull'istanza di autorizzazione a lottizzare o di stipula della convenzione

1. Nel caso in cui, trascorsi centottanta giorni dalla data di presentazione del piano di lottizzazione o dei documenti aggiuntivi richiesti, il consiglio comunale non abbia deliberato sulla lottizzazione, l'interessato può avanzare istanza all'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica per l'intervento sostitutivo.

2. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza l'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica invita l'Assessore comunale a pronunciarsi nei successivi trenta giorni.

3. Scaduto infruttuosamente detto termine, l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, procede, nei dieci giorni successivi, con proprio decreto alla nomina di un Commissario *ad acta* che provvede a convocare entro sessanta giorni dal ricevimento dell'incarico, il Consiglio comunale per l'esame del piano e ad adottare gli ulteriori provvedimenti sostitutivi che si rendessero necessari.

4. Nel caso in cui, trascorsi sessanta giorni dal perfezionamento della procedura amministrativa di approvazione della lottizzazione, il sindaco non abbia provveduto alla stipula della relativa convenzione l'interessato può avanzare istanza all'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, il quale previo invito al Sindaco ad adempiere entro un termine di trenta giorni e scaduto infruttuosamente detto termine, procede nei dieci giorni successivi alla nomina del commissario *ad acta*, che provvede, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'incarico, alla stipula della convenzione, avvalendosi, ove necessario, dell'opera di un notaio libero professionista.

TITOLO II

**MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE
22 DICEMBRE 1989, N. 45**

Art. 6.

Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45

1. All'articolo 10 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«3. I piani territoriali paesistici debbono essere redatti:

a) per l'intero ambito territoriale costiero ai sensi degli articoli 12 e 13 della presente legge;

b) per gli ambiti territoriali individuati ai sensi delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497, e 8 agosto 1985, n. 431.

Essi possono, altresì, essere estesi ad ulteriori ambiti territoriali».

Art. 7.

Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45

1. Al primo comma dell'articolo 13 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) sono fatte salve le opere di urbanizzazione e di servizio pubblico o comunque di preminente interesse pubblico. Sono altresì fatte salve le opere alberghiere ricettive così come definite nella legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, purché ricadenti oltre la fascia di centocinquanta metri dal mare, previo nulla osta della Giunta regionale ed autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il nulla osta della Giunta regionale, relativo alle opere alberghiere ricettive, così come definite nella legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, è rilasciato, su proposta dell'Assessore dell'urbanistica, previo parere dell'Assessorato del turismo».

Art. 8.

Modifica dell'articolo 19 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45

1. All'articolo 19, primo comma, della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«j) il regolamento edilizio».

Art. 9.

Modifiche dell'articolo 29 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (condotta urbanistica)

1. L'articolo 29 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, è così modificato:

il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. Nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e nei consorzi fra gli stessi può essere istituita, previo nulla osta del competente Assessorato regionale, la condotta urbanistica».

il terzo comma, lettera b), è così integrato:

«b) da uno o più esperti di pianificazione urbanistica e territoriale laureati in ingegneria o architettura o in giurisprudenza ovvero in scienze agrarie o forestali o geologia».

Art. 10.

Modifiche dell'articolo 30 della legge regionale 22 dicembre 1989 n. 45

1. L'articolo 30 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, è così modificato ed integrato:

al primo comma, lettera a), le parole «urbanistica, tutela dell'ambiente e materie giuridiche» sono sostituite dalle parole «materia urbanistica, paesistica, tutela dell'ambiente e materie giuridiche connesse»;

dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«3. La sezione di cui al comma precedente per lo svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi del servizio urbanistica dell'Assessorato regionale competente»;

al terzo comma, lettera a), le parole «urbanistica, tutela dell'ambiente e materie giuridiche» sono sostituite dalle parole «materia urbanistica, paesistica, tutela dell'ambiente e materie giuridiche connesse»;

dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«5. La sezione di cui al comma precedente, per lo svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi del settore circoscrizionale del servizio urbanistica dell'Assessorato regionale competente».

Art. 11.

Modifica all'art. 31 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45

1. All'art. 31 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, nel primo comma, la lettera b), è così sostituita:

«b) i settori circoscrizionali del servizio urbanistica e del servizio regionale di vigilanza in materia edilizia, alle dipendenze dell'Assessorato regionale dell'urbanistica».

Art. 12.

Modifica dell'art. 32 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45

1. All'art. 32 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, nel primo comma, lettera c), le parole «urbanistica, tutela dell'ambiente e materie giuridiche» sono sostituite dalle parole «Materia urbanistica, paesistica, tutela dell'ambiente e materie giuridiche connesse».

Art. 13.

Modifica del titolo VI della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45

1. La rubrica del titolo VI della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, è così modificata: le parole «delle bellezze naturali» sono sostituite dalle parole «del paesaggio e dei beni ambientali».

Art. 14.

Modifica dell'art. 41 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45

1. All'art. 41 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«3. I benefici di cui ai precedenti commi sono erogati a favore dei comuni anche allo scopo di favorire il funzionamento delle condotte urbanistiche».

Art. 15.

Norma finanziaria

1. Alle spese derivanti dall'applicazione dell'art. 14 si fa fronte con le risorse già destinate alla concessione delle provvidenze previste dall'art. 41 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45.

2. Le spese derivanti dall'applicazione dell'art. 11 della presente legge sono valutate in annue L. 36.000.000 e fanno carico ai capitoli 02016 e 02023 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1992 e sui capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

3. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1991 sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 1° luglio 1991

FLORIS

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 26 marzo 1991, n. 37.

Regolamento di esecuzione della legge regionale 28 luglio 1990, n. 12, concernente definizione ed adozione dello stemma e del gonfalone della regione Sicilia.

(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 31 del 15 giugno 1991)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo C.P.S. 25 marzo 1947, n. 204;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 28 luglio 1990, n. 12, concernente: «Definizione e adozione dello stemma e del gonfalone della regione siciliana»;

Ritenuto di dover adottare un regolamento di esecuzione della predetta legge, al fine di consentire in uso omogeneo dello stemma e del gonfalone della regione;

Ritenuto di dover adottare un regolamento di esecuzione della predetta legge, al fine di consentire un uso omogeneo dello schema e del gonfalone della regione;

Udito in parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana n. 20/1991 - Sezione consultiva, espresso in data 22 gennaio 1991;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 21 del 22 febbraio 1991;

Decreta:

Articolo unico

È approvato, nel testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, il regolamento per l'esecuzione della legge regionale 28 luglio 1990, n. 12, concernente definizione ed adozione dello stemma e del gonfalone della regione Sicilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 26 marzo 1991

NICOLOSI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la regione Sicilia, il 26 aprile 1991

Registro n. 2 Atti del Governo, foglio n. 399

ALLEGATO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 1990, N. 12, CONCERNENTE LA DEFINIZIONE E L'ADOZIONE DELLO STEMMA E DEL GONFALONE DELLA REGIONE SICILIA.

Capo I

Stemma della Regione

Art. 1.

Lo stemma della regione Sicilia, definito dall'art. 2 della legge regionale 28 luglio 1990, n. 12, sarà riprodotto:

sugli atti e sulle pubblicazioni a carattere ufficiale della Regione;
sul frontespizio della Gazzetta Ufficiale della Regione;
sulle tabelle indicanti sedi degli uffici della Regione;
sui sigilli;

sulla carta destinata alla corrispondenza esterna degli uffici regionali;

sulla carta d'ufficio;

sul materiale di cancelleria, in quanto possibile;

sugli atti e documenti concernenti manifestazioni promosse direttamente dalla Regione;

su targhe, medaglie e altri oggetti, predisposti per ragioni di rappresentanza;

sugli inviti diramati dall'Amministrazione regionale.

Art. 2.

1. I sigilli di cui all'articolo precedente hanno forma circolare, sono realizzati in metallo e riportano al centro la raffigurazione dello stemma della regione e sulla bordatura la dicitura «Regione siciliana», con l'indicazione dell'organo regionale cui sono assegnati.

2. I sigilli sono assegnati:

al Presidente della Regione;

alla Giunta regionale;

agli Assessori regionali;

agli organi di controllo sugli atti degli enti locali.

3. Il sigillo deve essere apposto in calce agli atti ufficiali emanati dagli organi di cui al presente articolo.

Capo II

Gonfalone della Regione

Art. 3.

1. Il gonfalone della regione Sicilia, definito dall'art. 3 della legge regionale 28 luglio 1990, n. 12, avrà le dimensioni di metri due di lunghezza per un metro di altezza e penderà da un'asticella orizzontale metallica di supporto, appesa ad un'asta metallica verticale.

2. Le parti di metallo saranno dorate. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori giallo e rosso, con bullette dorate poste a spirale.

Nella freccia sarà rappresentato lo stemma della Regione e nel gambo sarà inciso il nome.

Art. 4.

1. Il gonfalone della Regione è custodito nella sede ufficiale del Presidente della Regione.

Art. 5.

1. L'esposizione all'esterno della sede ufficiale del Presidente della regione e l'uso del gonfalone della Regione può aver luogo:

nelle festività e solennità civili;

il 15 maggio, anniversario della promulgazione dello Statuto speciale di autonomia della Regione siciliana;

per manifestazioni o cerimonie di particolare solennità di carattere regionale, escluse tutte le manifestazioni a carattere puramente locale, previa disposizione o autorizzazione del Presidente della Regione.

Art. 6.

1. Nelle funzioni pubbliche di cui all'art. 5, il gonfalone della Regione sarà retto da un commesso del ruolo amministrativo della Presidenza della Regione in uniforme di gala, addetto all'Ufficio rappresentanza e cerimoniale, e sarà scortato da altri due commessi pure in uniforme.

Art. 7.

1. Il gonfalone della Regione, nei casi previsti all'art. 5, può essere esposto all'esterno della sede ufficiale del Presidente della Regione dalle ore 8 al tramonto.

2. In casi e per luoghi particolari il Presidente della Regione può disporre o autorizzare che il gonfalone rimanga esposto anche dopo il tramonto. In questa circostanza il gonfalone deve essere adeguatamente illuminato.

Art. 8.

1. Il gonfalone della Regione esposto in segno di lutto avrà due strisce di velo nero adatte all'estremità superiore dell'inferitura. Dette strisce sono obbligatorie quando il gonfalone della Regione viene portato nelle pubbliche cerimonie funebri.

Art. 9.

1. Il gonfalone della Regione, qualora venga esposto insieme con la bandiera nazionale, è collocato a sinistra e in basso rispetto alla bandiera.

2. Salva la precedenza per la bandiera nazionale, il gonfalone della Regione avrà sempre la precedenza rispetto ai gonfaloni e vessilli degli enti locali della Regione.

Art. 10.

1. Riproduzione anche in formato ridotto o ingrandito del gonfalone della regione possono essere esposte all'esterno degli edifici pubblici regionali nelle festività e manifestazioni di cui all'art. 5, osservando le norme di cui agli articoli precedenti.

Capo III

Disposizioni transitorie e finali

Art. 11.

1. Gli stemmi ed i sigilli in atto utilizzati verranno gradatamente sostituiti in conformità degli articoli precedenti.

Art. 12.

1. Con decreto del Presidente della Regione sarà stabilita la data dopo la quale le Amministrazioni regionali non potranno più servirsi dei segni in atto utilizzati.

Art. 13.

1. Gli stampati ed i materiali già esistenti, non recanti lo stemma della Regione, potranno essere utilizzati fino al relativo esaurimento.

NICOLOSI

91R0514

LEGGE 19 giugno 1991, n. 38.

Nuove disposizioni per la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale e per la contrattazione decentrata a livello regionale.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 32 del 22 giugno 1991)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'Amministrazione regionale di cui all'art. 1 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11, e successive modificazioni, sono disciplinati in conformità della presente legge, in armonia con i principi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Sono regolate con legge ovvero, sulla base delle disposizioni di legge, con regolamento, le seguenti materie:

a) l'istituzione di organi e di uffici, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici e le modalità di conferimento della titolarità degli stessi;

b) i procedimenti di costituzione, modificazione dello stato giuridico ed estinzione del rapporto di impiego pubblico;

c) la determinazione delle qualifiche funzionali ed i criteri per l'individuazione dei profili professionali compresi in ciascuna qualifica funzionale;

d) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;

e) i ruoli organici e la dotazione complessiva delle relative qualifiche funzionali;

f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;

g) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;

h) la durata massima dell'esercizio dell'orario di lavoro giornaliero.

Art. 3.

1. Nell'osservanza dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione e di quanto previsto dall'art. 2, ferme restando le competenze dei consigli di direzione che, in ogni caso, sono fatte salve, sono disciplinati con gli accordi contemplati dalla presente legge i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro presso l'Amministrazione regionale e del rapporto d'impiego:

a) il regime retributivo di attività ed ogni altro trattamento retributivo accessorio, compreso quello di missione nel territorio nazionale ed all'estero;

b) l'identificazione dei profili professionali;

c) i criteri per l'organizzazione del lavoro, nell'ambito della disciplina prevista dalla lettera a dell'art. 2;

d) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici;

e) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto;

d) il lavoro straordinario;

g) i criteri per l'attuazione delle disposizioni concernenti la formazione professionale e l'addestramento;

h) le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale;

i) i criteri per l'attuazione delle modalità del personale, nel rispetto delle inamovibilità previste dalla legge.

2. Gli accordi di cui alla presente legge possono altresì disciplinare le modalità degli organismi rappresentativi dei dipendenti previsti dall'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modifiche, e le conseguenti modalità di utilizzazione dei diritti derivanti dall'applicazione dei principi richiamati dal secondo comma dell'art. 23 della stessa legge.

Art. 4.

1. Gli atti di cui agli articoli 2 e 3 devono ispirarsi ai principi della omogeneizzazione delle posizioni giuridiche, della trasparenza dei trattamenti economici e dell'efficienza amministrativa.

Art. 5.

1. Per gli accordi da stipulare ai sensi della presente legge la delegazione dell'Amministrazione regionale è composta dal Presidente della regione o dall'Assessore competente in materia di personale, che la presiede, dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze e dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.

2. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e dai rappresentanti delle organizzazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative.

3. Le delegazioni iniziano le trattative su convocazione del Presidente della regione almeno otto mesi prima della scadenza dei precedenti accordi e formulano una ipotesi di accordo entro quattro mesi dallo inizio delle trattative.

4. Nel corso delle trattative la delegazione dell'Amministrazione riferisce alla Giunta regionale.

5. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo che dichiarano di non partecipare alle trattative possono trasmettere al Presidente della Regione ed agli Assessori che compongono la delegazione e le loro osservazioni.

6. La Giunta regionale, entro il termine di quindici giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, esamina le osservazioni di cui al comma 5, riferisce alla commissione legislativa permanente per gli affari istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana sul contenuto dell'accordo stesso al fine di acquisire il parere.

7. La commissione di cui al comma 6 formula il proprio parere entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della proposta, decorso il quale il parere si intende acquisito.

8. Entro quindici giorni dall'acquisizione del parere, la Giunta regionale autorizza la sottoscrizione dell'accordo.

9. In caso di determinazione negativa della Giunta regionale, le parti formulano, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, una nuova ipotesi di accordo, sulla quale delibera nuovamente la Giunta regionale, con la procedura prevista dai commi 6, 7 e 8.

10. Le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo, ove ricorrano i presupposti previsti dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modifiche, sono recepite ed emanate con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modifiche.

11. Il decreto del Presidente della Regione di cui al comma 10 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia e nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione regionale.

Art. 6.

1. Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina emanata a seguito degli accordi di cui all'art. 5, e nei limiti finanziari previsti dagli stessi, possono stipularsi accordi per singoli rami dell'Amministrazione regionale, anche per aree territorialmente delimitate, in ogni caso non inferiori all'ambito provinciale, concernenti i criteri per l'organizzazione del lavoro di cui all'art. 3, comma 1, lettera c, la disciplina dei carichi di lavoro, la formulazione di proposte per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento, nonché tutte le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici.

2. Gli accordi sono stipulati da una delegazione composta dal Presidente della Regione o dall'Assessore competente, che la presiede, nonché da un rappresentante dei titolari degli uffici ai quali si riferiscono gli accordi stessi, e da una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore interessato e delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

3. Agli accordi decentrati, ove necessario, si dà esecuzione mediante decreto del Presidente della Regione.

Art. 7.

1. Gli accordi di cui alla presente legge disciplinano in particolare tutti gli assegni fissi ed ogni altro emolumento, stabilendo comunque per questi i criteri di attribuzione in relazione a speciali contenuti della prestazione di lavoro e determinando in ogni caso l'incidenza sull'ammontare globale della spesa.

2. Negli accordi devono essere definiti, su indicazione della delegazione dell'Amministrazione regionale, i seguenti elementi:

a) l'individuazione del personale cui si riferisce il trattamento;

b) i costi unitari e gli oneri riflessi del suddetto trattamento;

c) la quantificazione della spesa.

3. Possono essere previste, con gli accordi di cui alla presente legge, norme dirette a disciplinare le procedure per la prevenzione e il componimento dei conflitti di lavoro.

4. Gli accordi stipulati ai sensi della presente legge hanno durata triennale. La disciplina contenuta negli accordi conserva provvisoriamente efficacia fino alla entrata in vigore di nuove discipline, fermo restando che le stesse decorrono dalla data di scadenza dei precedenti accordi.

Art. 8.

1. La Giunta regionale è tenuta a verificare, come condizione per l'inizio delle procedure relative agli accordi di cui alla presente legge, che le organizzazioni sindacali interessate abbiano adottato codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero.

2. I codici di autoregolamentazione devono essere allegati agli accordi.

Art. 9.

1. Nel bilancio annuale e pluriennale della Regione. Assessorato al bilancio e finanze, è istituito un fondo destinato alla contrattazione triennale, il cui ammontare è determinato, con riguardo a ciascun anno del triennio, da apposita norma della legge di bilancio.

2. Il Governo regionale, in sede di approvazione degli accordi, non può deliberare spese di importo superiore a quelle determinate ai sensi del comma 1.

3. Alle spese scaturenti dall'applicazione delle norme contenute negli accordi e ricadenti nell'esercizio di competenza si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del fondo di cui al comma 1 previsto per l'esercizio finanziario medesimo.

4. Alle occorrenti variazioni di bilancio si provvede con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.

5. Gli oneri ricadenti negli esercizi successivi a quello in cui viene stipulato l'accordo triennale sono iscritti nei pertinenti capitoli di spesa per il personale cui si provvede con la dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 autorizzata per gli esercizi medesimi.

6. Nella relazione al bilancio della regione sono delineate le compatibilità generali delle spese per il personale scaturenti dagli accordi contrattuali; in detta relazione il Governo regionale riferisce altresì sullo stato di attuazione degli accordi medesimi, nonché sui livelli di produttività sulle eventuali disfunzioni e sui tempi ed i costi dell'azione amministrativa formulando eventuali proposte.

Art. 10.

1. La disciplina contenuta negli accordi stipulati a norma della presente legge sostituisce o modifica la preesistente normativa legislativa, regolamentare e contrattuale della materia con effetto, per quanto riguarda il trattamento economico, dalla data indicata negli stessi accordi, comunque non anteriore al 1° gennaio 1988.

Art. 11.

1. Gli accordi stipulati a seguito di contrattazione regionale, sulla base di specifiche previsioni degli accordi nazionali per il personale degli enti locali e del servizio sanitario nazionale, sono resi esecutivi mediante decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente.

Art. 12.

1. Nella prima applicazione della presente legge, il procedimento per la definizione relativo al trattamento economico del personale per il triennio 1988-1990 deve aver inizio entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 13.

1. Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, nonché l'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, e successive modificazioni.

Art. 14.

1. Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'attuazione dell'accordo per il triennio 1988-1990, è autorizzata per l'esercizio finanziario in corso la spesa di lire 391.000 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della regione per l'esercizio finanziario 1991.

2. L'onere predetto e quelli ricadenti negli esercizi successivi, valutati in lire 100.000 milioni in ragione di anno, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 07.09 «Finanziamento di attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza».

Art. 15.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Acireale, 19 giugno 1991

NICOLOSI

91R0515

LEGGE 19 giugno 1991, n. 39.

Norme per la ricapitalizzazione dei maggiori enti pubblici creditizi aventi la sede centrale in Sicilia ed interventi in favore degli enti creditizi minori siciliani.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 32 del 22 giugno 1991)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per le finalità connesse alla riorganizzazione e allo sviluppo dei maggiori enti pubblici creditizi aventi la sede centrale in Sicilia, ai sensi delle disposizioni della legge 30 luglio 1990, n. 218, e dei decreti legislativi dalla stessa previsti, è istituito un fondo di lire 1.100 miliardi, per interventi in favore del banco di Sicilia e della Cassa centrale di Risparmio V.E. per le provincie siciliane da effettuarsi secondo le direttive del Comitato regionale per il credito ed il risparmio sia nei confronti degli attuali fondi di dotazione sia per la partecipazione al capitale delle società per azioni di cui alla suddetta legge 30 luglio 1990, n. 218.

Art. 2.

1. Le somme di cui all'art. 1 sono destinate per lire 600 miliardi al Banco di Sicilia e per lire 500 miliardi alla Cassa centrale di Risparmio V.E. per le provincie siciliane.

Art. 3.

1. Il fondo di cui all'art. 1 è così ripartito in ragione di anno:

a) Banco di Sicilia: lire 35 miliardi nel 1991, lire 165 miliardi nel 1992, lire 190 miliardi nel 1993, lire 210 miliardi nel 1994;

b) Cassa centrale di Risparmio V.E. per le provincie siciliane: lire 25 miliardi nel 1991, lire 135 miliardi nel 1992, lire 160 miliardi nel 1993, lire 180 miliardi nel 1994.

Art. 4.

1. Nel quadro di un organico assetto e accorpamento delle partecipazioni e attività finanziarie della Regione, il Presidente della Regione è autorizzato a promuovere la costituzione, secondo le norme degli articoli 2328 e seguenti del codice civile, di una società per azioni denominata Finanziaria regionale siciliana - Finsicilia S.p.a..

2. Il capitale della società inizialmente fissato in lire 10 miliardi, è suddiviso in diecimila azioni di valore nominale unitario di lire 1 milione ed è sottoscritto per intero all'atto della costituzione della regione Sicilia.

3. Per le finalità del comma 2, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1991, la spesa di lire 10 miliardi.

4. Eventuali successivi aumenti di capitale potranno prevedere la partecipazione in qualità di soci di enti pubblici territoriali e non territoriali, enti pubblici economici e società a prevalente partecipazione pubblica.

5. Alla regione Sicilia deve sempre essere riservata la proprietà della maggioranza assoluta delle azioni della società.

Art. 5.

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione provvede alla nomina, previa deliberazione della Giunta regionale, del Presidente della predetta società.

2. Per garantire la continuità di esercizio in relazione ai fini da perseguire, il Presidente resterà in carica per cinque anni e potrà essere confermato.

3. Spetterà al Presidente della società, nella fase di prima applicazione della presente legge, procedere all'assunzione generale, che resterà in carica sino all'approvazione dello statuto ed alla nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

4. Lo statuto della società, predisposto dal Presidente nominato, verrà adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta di Governo.

Art. 6.

1. Per le finalità di cui all'art. 1, il Presidente della Regione è autorizzato a costituire, secondo le direttive del Comitato regionale per il credito ed il risparmio, presso la Finsicilia S.p.a., uno speciale fondo da destinare esclusivamente all'effettuazione dei versamenti in favore degli enti di cui all'art. 2, i quali, a fronte dei versamenti medesimi, devono costituire apposite riserve denominate con riferimento alla legge 30 luglio 1990, n. 218 ed alla presente legge.

2. Le riserve, nei termini previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, devono essere utilizzate per la costituzione o l'aumento di capitale delle società per azioni di cui all'art. 1 comma 1 della medesima legge.

3. Le corrispondenti azioni sono attribuite alla regione siciliana ed amministrate dalla società di cui all'art. 4, secondo le direttive del Comitato regionale per il credito ed il risparmio.

4. La verifica che l'attività della finanziaria regionale siciliana S.p.a. si svolga nel quadro delle direttive per la riorganizzazione e lo sviluppo dei maggiori enti pubblici creditizi aventi sede centrale in Sicilia e sia costantemente rivolta al conseguimento degli obiettivi secondo le modalità fissate dalla presente legge, è devoluta al Comitato regionale per il credito ed il risparmio.

5. In caso di violazione delle direttive il Presidente della Regione, su parere del Comitato di cui al comma 4, previa deliberazione della Giunta regionale, può disporre la revoca degli amministratori e dei sindaci e la loro sostituzione.

Art. 7.

1. Il parere sui progetti di ristrutturazione di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, è espresso dal Presidente della regione su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentito il Comitato regionale per il credito ed il risparmio, in conformità alle previsioni normative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133.

Art. 8.

1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo e il potenziamento degli enti creditizi aventi sede ed operanti esclusivamente in Sicilia, è autorizzata la spesa complessiva per il triennio 1991-1993, di lire 50 miliardi di cui lire 3 miliardi per l'anno 1991, lire 22 miliardi per l'anno 1992 e lire 25 miliardi per l'anno 1993 per interventi in favore dei consorzi costituiti dalle suddette aziende di credito per le finalità connesse al miglioramento dei processi informativi, all'introduzione ed applicazione di tecnologie avanzate, alla qualificazione e specializzazione del personale, secondo la previsione dell'art. 9.

Art. 9.

1. I consorzi di cui all'art. 8, costituiti, ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, da almeno tre enti creditizi, devono avere sede legale in Sicilia, e devono avere come esclusivo oggetto sociale le finalità di cui all'art. 8.

2. L'Assessore per il bilancio e le finanze, sentito il Comitato regionale per il credito ed il risparmio, è autorizzato a concedere ai predetti consorzi, per la realizzazione di progetti-obiettivo avente le finalità previste dall'art. 8 un contributo pari al 30 per cento della spesa del progetto-obiettivo ritenuta ammissibile, nonché una anticipazione finanziaria pari al 50 per cento della spesa anzidetta, al tasso annuo del 5 per cento, da restituirsì in tre annualità.

Art. 10.

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.160 miliardi, così ripartita:

1991	lire 73 miliardi;
1992	lire 322 miliardi;
1993	lire 375 miliardi;
1994	lire 390 miliardi.

2. All'onere ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

3. La spesa autorizzata dal comma 1, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione; per il triennio 1991-1993 si provvede mediante riduzione delle disponibilità dei seguenti progetti per gli importi a fianco indicati:

	1991	1992	1993
	(miliardi di lire)		
06.02: aree metropolitane	—	200	250
07.09: attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza	73	122	125

Art. 11.

1. Per la esecuzione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli il Governo della Regione provvede ad emanare apposito regolamento entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Acireale, 19 giugno 1991

NICOLOSI

91R0516

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 10 giugno 1991, n. 11.

Promozione e diffusione della cultura della pace.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 26 del 18 giugno 1991)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

1. La Provincia autonoma di Trento, in coerenza con i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, la promozione dei diritti umani, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale, riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli.

2. A tal fine la Provincia autonoma di Trento promuove la cultura della pace attraverso gli interventi disciplinati dalle vigenti leggi provinciali in materia di sostegno alla cooperazione per lo sviluppo, di emigrazione e di immigrazione straniera extracomunitaria, di diritto allo studio, di formazione professionale e di cultura.

3. La Provincia autonoma di Trento promuove inoltre una migliore conoscenza dei problemi della pace, dei diritti umani, della solidarietà tra i popoli e delle modalità non violente di risoluzione dei conflitti, avvalendosi prioritariamente delle iniziative, degli studi, delle ricerche e della documentazione di cui alla presente legge.

Art. 2.

Forum trentino per la pace

1. È istituito il forum trentino per la pace quale organismo permanente al fine di garantire una partecipata realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.

2. Sono organi del Forum trentino per la pace:

- a) l'assemblea del Forum trentino per la pace;
- b) il consiglio per la pace;
- c) il presidente del Forum trentino per la pace.

Art. 3.

Composizione dell'assemblea del Forum trentino per la pace

1. L'assemblea del Forum trentino per la pace è composta:

a) dal Presidente della Giunta provinciale o dall'Assessore al quale è affidata la materia delle attività culturali;

b) dal Presidente del Consiglio provinciale o da un componente dell'Ufficio di Presidenza da lui delegato;

c) da tre consiglieri provinciali, di cui due appartenenti alle minoranze presenti nel Consiglio provinciale, designati dal Consiglio provinciale;

d) da due rappresentanti degli enti locali, designati rispettivamente dalle sezioni provinciali dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità e Enti montani (UNCEM) e dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), scelti tra quelli partecipanti al coordinamento dei comuni per la pace;

e) da tre rappresentanti designati rispettivamente dal Museo trentino del risorgimento e della lotta per la libertà, dal Museo storico italiano della guerra, dalla Fondazione opera campana dei caduti;

f) da un rappresentante per ogni associazione o comitato, operante nell'ambito del territorio provinciale, che nello statuto preveda tra gli scopi sociali, in forma espressa, iniziative nel campo dei diritti umani, della cooperazione e dello sviluppo internazionale, della difesa popolare non violenta, della pace, del disarmo, del servizio civile sostitutivo del servizio militare.

2. L'assemblea del Forum trentino per la pace è nominata con provvedimento del Presidente del Consiglio provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettera f), entro novanta giorni dall'inizio della legislatura inviano alla Presidenza del Consiglio copia del proprio statuto.

4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio accerta l'esistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera f).

Le associazioni o i comitati considerati in possesso dei requisiti designano il proprio rappresentante nell'assemblea del Forum trentino per la pace entro trenta giorni.

Art. 4.

Funzionamento dell'assemblea del Forum trentino per la pace

1. L'assemblea del Forum trentino per la pace è insediata dal Presidente del Consiglio provinciale.

2. Le sedute dell'assemblea del Forum trentino per la pace sono valide se è presente la maggioranza dei componenti, sono pubbliche ed hanno frequenza almeno annuale.

3. Il presidente dell'assemblea del Forum trentino per la pace può invitare a partecipare alle riunioni dell'assemblea stessa, senza diritto di voto, rappresentanti di enti, istituzioni, associazioni o amministrazioni, interessati agli argomenti posti in esame.

4. L'assemblea del Forum trentino per la pace si riunisce su convocazione del presidente o quando lo richieda un terzo dei suoi componenti.

5. Le deliberazioni dell'assemblea del Forum trentino per la pace sono adottate a maggioranza dei presenti salvo i casi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e b).

Art. 5.

Compiti dell'assemblea del Forum trentino per la pace

1. All'assemblea del Forum trentino per la pace spetta:

- a) eleggere il presidente ed il vicepresidente dell'assemblea e del consiglio;
- b) eleggere i componenti del consiglio per la pace, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a);
- c) adottare il programma annuale e pluriennale di attività;
- d) esprimere i pareri sulle questioni sottoposte dal consiglio per la pace.

Art. 6.

Composizione e funzionamento del consiglio per la pace

1. Il consiglio per la pace è composto:

a) da quindici componenti dell'assemblea del Forum trentino per la pace, eletti nel proprio seno, con voto limitato ai due terzi, scelti fra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f). È comunque garantita l'elezione di almeno un componente scelto tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e);

b) dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c).

2. Le sedute del consiglio per la pace hanno frequenza almeno semestrale, possono essere convocate su richiesta di un terzo dei componenti e sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.

3. Le sedute del consiglio per la pace non sono pubbliche.

4. Le deliberazioni del consiglio per la pace sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 7.

Compiti del consiglio per la pace

1. Al consiglio per la pace spetta:

a) favorire lo svolgimento coordinato delle attività, attinenti alle finalità di cui alla presente legge, delle associazioni e dei comitati;

b) realizzare iniziative e manifestazioni di particolare interesse ai fini della cultura della pace, della solidarietà fra i popoli e dei diritti umani;

c) formulare proposte e fornire consulenze alla Giunta provinciale e al Consiglio provinciale in ordine alla promozione o all'adesione ad iniziative in sintonia con le finalità di cui alla presente legge;

d) favorire, in collaborazione con il competente servizio provinciale, l'introduzione nei programmi delle scuole dello studio dei problemi della pace e dei diritti degli uomini;

e) promuovere, in collaborazione con il competente servizio provinciale, la realizzazione di sussidi didattici e audiovisivi sui problemi della pace e della solidarietà fra i popoli, per le scuole di ogni ordine e grado e per le associazioni pubbliche e private che ne facciano richiesta;

f) promuovere, in collaborazione con il competente servizio provinciale, l'istituzione di borse di studio per ricerche condotte da studenti delle scuole di ogni ordine e grado e dell'Università di Trento su tematiche attinenti alle finalità di cui alla presente legge;

g) formulare proposte alla Giunta provinciale relativamente all'adozione:

1) del piano provinciale della cultura di cui all'articolo 4 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12, così come sostituito dall'articolo 31 della legge provinciale 2 luglio 1990, n. 20;

2) del piano provinciale per l'emigrazione di cui all'articolo 11 della legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13;

3) del programma provinciale di intervento a favore degli immigrati extracomunitari di cui all'articolo 3 della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13;

4) del programma provinciale di sostegno alla cooperazione per lo sviluppo di cui all'articolo 4 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10;

h) predisporre il programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea del Forum trentino per la pace;

i) determinare gli incarichi, le consulenze e le convenzioni inerenti alle finalità della presente legge, sui quali delibera la Giunta provinciale.

2. Il consiglio per la pace adotta un regolamento interno per la disciplina del proprio funzionamento.

Art. 8.

Elezioni e compiti del presidente del Forum trentino per la pace

1. Il presidente è eletto dall'assemblea del Forum trentino per la pace, a maggioranza assoluta dei componenti, tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

2. Il presidente del Forum trentino per la pace convoca e presiede l'assemblea del Forum trentino per la pace ed il consiglio per la pace.

3. In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal vicepresidente, eletto dall'assemblea del Forum trentino per la pace, nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 9.

Attività di promozione e di ricerca

1. Il consiglio per la pace promuove e svolge attività di documentazione e ricerca nelle materie di cui alla presente legge, anche attraverso centri di documentazione che assumono il nome di «Casa per la pace».

2. Le iniziative di cui al comma 1 vengono attivate, in via prioritaria, presso le strutture messe a disposizione gratuita dalla Provincia, dai comuni o da altri enti.

3. Il consiglio per la pace promuove altresì rapporti con istituti di ricerca, associazioni, enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, per favorire lo studio, la conoscenza ed il coordinamento delle iniziative e delle ricerche sui temi della pace, della solidarietà tra i popoli e dei diritti umani.

4. Il consiglio per la pace può inoltre proporre la stipulazione di convenzioni con gli istituti di ricerca, le associazioni, gli enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, di cui al comma 3, ed in particolare con il Museo trentino del risorgimento e della lotta per la libertà, il Museo storico italiano della guerra, la Fondazione opera campana dei caduti e l'IPRASE, che disciplinino lo sviluppo di ricerche anche comuni in tema:

a) di pace e di diritti fondamentali degli uomini e dei popoli;

b) di rapporti tra organizzazione economico-produttiva, ricerca scientifica e innovazione tecnologica nel quadro di sviluppo di una politica della pace e del disarmo;

c) di esperienze, di ragioni storiche e di prospettive del principio della non violenza;

d) di pedagogia e di didattica diretta alla produzione di programmi e di sussidi scolastici informati alla cultura della pace.

Art. 10.

Funzionamento del Forum trentino per la pace

1. Per il proprio funzionamento il Forum trentino per la pace si avvale della collaborazione di prestazioni volontarie e di obiettori di coscienza in servizio civile. Si avvale altresì di una segreteria tecnica, incardinata presso il servizio attività culturali, che assicura inoltre le funzioni di segreteria dell'assemblea e del consiglio.

2. Qualora sia necessario assumere spese, stipulare convenzioni o affidare incarichi di collaborazione per le finalità di cui alla presente legge, su conforme richiesta del consiglio della pace, provvede la Giunta provinciale.

3. Per la partecipazione alle sedute dell'assemblea del Forum trentino per la pace e del consiglio per la pace non vengono corrisposti emolumenti o gettoni di presenza; viene peraltro corrisposto il rimborso delle spese di viaggio nella misura applicata al personale provinciale.

Art. 11.

Norma transitoria

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), inviano alla Presidenza del Consiglio copia del proprio statuto per la prima costituzione dell'assemblea del Forum trentino per la pace.

Art. 12.

Copertura degli oneri

1. Alla copertura del maggior onere, valutato nell'importo di L. 2.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 10, comma 3, a carico dell'esercizio finanziario 1991, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa — tabella B — per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce «Costituzione di nuovi comitati e commissioni consultive», indicata nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3.

2. Al maggior onere, valutato nell'importo di L. 3.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 10, comma 3, a carico dell'esercizio finanziario 1992, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota, di pari importo, delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «Amministrazione generale», programma «Amministrazione generale», area di attività «Servizi generali» del bilancio pluriennale 1991/1993 di cui all'articolo 14 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3.

3. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

4. Per i fini di cui all'articolo 10, comma 2, con successive leggi provinciali si provvederà alle autorizzazioni di spesa.

Art. 13.

Variazioni di bilancio

1. Nello stato di previsione della spesa — tabella B — per l'esercizio finanziario 1991, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3, sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1991-1993, di cui all'articolo 14 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3, le somme di cui all'articolo 12 sono portate in diminuzione delle «Spese per leggi in programma» ed in aumento delle «Spese per leggi operanti» nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati al comma 2 del medesimo articolo 12.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 10 giugno 1991

MALOSSINI

Visto, il commissario del Governo per la provincia: DESTRO

91R0524

LEGGE PROVINCIALE 10 giugno 1991, n. 12.

Approvazione del rendiconto generale della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1989.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 26 del 18 giugno 1991)

(*Omissis*).

91R0525

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI

Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

L'AQUILA

Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

PESCARA

Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

TERAMO

Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

MATERA

Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

POTENZA

Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO

Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

COSENZA

Libreria DOMUS
Via Monte Santo

PALMI (Reggio Calabria)

Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA

Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.

SOVERATO (Catanzaro)

Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)

Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Gotti, 4

AVELLINO

Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO

Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

CASERTA

Libreria CROCE
Piazza Dante

CAVA DEI TIRRENI (Salerno)

Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

FORIO D'ISCHIA (Napoli)

Libreria MATTERA

NOCERA INFERIORE (Salerno)

Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

SALERNO

Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)

C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

FERRARA

Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

FORLÌ

Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54

LIBRERIA MODERNA

Corso A. Diaz, 2/F

MODENA

Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

PARMA

Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

PIACENZA

Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

RAVENNA

Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

REGGIO EMILIA

Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

RIMINI (Forlì)

Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA

Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE

Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE

Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

UDINE

Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)

Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

FROSINONE

Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA

Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

LAVINIO (Roma)

Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

RIETI

Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA

AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

TIVOLI (Roma)

Cartolibreria MANNELLI
di Rosaria Sabarini
Viale Mannelli, 10

TUSCANIA (Viterbo)

Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

VITERBO

Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

IMPERIA

Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

LA SPEZIA

Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

SAVONA

Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)

Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

BERGAMO

Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

BRESCIA

Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

COMO

Libreria NANI
Via Cairoli, 14

CREMONA

Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

MANTOVA

Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

PAVIA

GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università

Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

SONDRIO

Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

VARESE

Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA

Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO

Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

MACERATA

Libreria MORICETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

PESARO

LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO

DIE M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Fiena, 1

ISERANIA

Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA

Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

LIBRERIA BOFFI

Via dei Martiri, 31

ALBA (Cuneo)

Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

ASTI

Libreria BORELLI TRE RE
Corso Altieri, 364

BIELLA (Vercelli)

Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

CUNEO

Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

NOVARA

Libreria POLICARO
Via Mille, 16

TORINO

Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
S.O.C.E. DI S.r.l.

VIA ROMA, 80

VERCELLI

Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)

JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

BARI

Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B

Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16

BRINDISI

Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

FOGGIA

Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

LECCE

Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

MANFREDONIA (Foggia)

IL PAPIRO Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

TARANTO

Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)

Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

CAGLIARI

Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

NUORO

Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

ORISTANO

Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

SASSARI

MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

AGRIGENTO

Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

CALTANISSETTA

Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA

ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58

Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395

ENNA

Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

FAVARA (Agrigento)

Cartolibreria MILIOTO ANTONIO
Via Roma, 80

MESSINA

Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

PALERMO

Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74

Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3

Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

RAGUSA

Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

SIRACUSA

Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TRAPANI

Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

AREZZO

Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

GROSSETO

Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

LIVORNO

Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

LUCCA

Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47

Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

MASSA

GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

PISA

Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

PISTOIA

Libreria TURELLI*
Via Macallè, 37

SIENA

Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO

Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

TRENTO

Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)

Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

PERUGIA

Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

TERNI

Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO

Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

PADOVA

Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

ROVERETO

Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO

Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

VENEZIA

Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

VERONA

Libreria GHELFÌ & BARBATO
Via Mazzini, 21

Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

VICENZA

Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccoffio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliiani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 315.000 - semestrale L. 170.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 56.000 - semestrale L. 40.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 175.000 - semestrale L. 95.000 <p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 56.000 - semestrale L. 40.000 	<p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 175.000 - semestrale L. 95.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 600.000 - semestrale L. 330.000 <p>Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 800.000 <p>Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 530.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 4 2 0 9 1 *

L. 2.400